

DELIBERAZIONE N. 981 DEL 30/10/2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO PRESSO LA U.O.C. DERMATOLOGIA CLINICA DELL'ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO DELLA SPERIMENTAZIONE DAL TITOLO "STUDIO DI FASE 3, IN DOPPIO CIECO, RANDOMIZZATO, CONTROLLATO CON VEICOLO, PER VALUTARE L'EFFICACIA E LA SICUREZZA DI RUXOLITINIB CREMA IN PARTECIPANTI AFFETTI DA IDROSADENITE SUPPURATIVA: VALUTAZIONE DI RUXOLITINIB PER VIA TOPICA NELL'IDROSADENITE SUPPURATIVA (TRUE-HS1)" PROT. INCB018424-324 ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON IQVIA RDS IN NOME E PER CONTO DI INCYTE CORPORATION EudraCT n. 2024-518156- 24-00 RESPONSABILE: Dr.ssa Viviana Lora - R.S. IFO/131/CTIS/25

RESPONSABILE. DI.SSA VIVIAIIA LOIA - N.S. IFO/151/C115/25	
Esercizi/o e conto .	STRUTTURA PROPONENTE
Centri/o di costo .	UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
- Importo presente Atto: € .	Il Dirigente Responsabile
- Importo esercizio corrente: € .	Giovanna Evangelista
Budget	
- Assegnato: € -	
- Utilizzato: € -	
- Residuo: € -	
Autorizzazione nº: -	
Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	Responsabile del Procedimento
	Carlotta Rodinò
	L'Estensore
	Carlotta Rodinò
	Proposta n° DL-976-2025
BARERE REL DIRECTORE GANGEARIO	-
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Positivo	Positivo
Data 28/10/2025	Data 28/10/2025
IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari

Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 22/10/2025 Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fargnoli data 24/10/2025 Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 9 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato 1 di 53 pag.

Allegato 2 di 3 pag.



Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

> il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante "Presa d'atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli *IFO.* ";

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)";

la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;

la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);

la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

la deliberazione n. 877 del 29 ottobre 2024 di presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2024 con la quale la Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli è stata nominata Direttore Scientifico dell'IRCCS Santa Maria e San Gallicano;

la deliberazione n. 171 del 28 febbraio 2025 con la quale il Prof. Giovanni Blandino, Direttore della U.O.C. di Ricerca Traslazionale Oncologica, è stato nominato a

Vista

Pag. 2 di 9

Visto

Visto

Vista

Vista

Vista

Visto

Vista



decorrere dal 1° marzo 2025, Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena facente funzione;

Visto

il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso clinico";

Visto

il Decreto Legislativo 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (G.U. n. 241 del 13.09.2012) convertito, con modificazioni dalla L. 08 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n.201, relativo alla G.U. n. 263 del 10.11.2012);

Vista

la Deliberazione n. 441 del 27 maggio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del nuovo Regolamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) per le Sperimentazioni Cliniche di fase 1, 2, 3 e 4, per gli Studi Osservazionali e/o non interventistici, per gli Studi Clinici non farmacologici";

Visto

l'Atto di Delega dell'11 marzo 2025 del Direttore Generale IFO Dr. Livio De Angelis al Prof. Giovanni Blandino, Direttore Scientifico IRE f.f., e alla Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli, Direttore Scientifico ISG, alla firma dei contratti relativi alle Sperimentazioni Cliniche e agli Studi Osservazionali;

Visto

il Regolamento (UE) n. 536/2014 del parlamento europeo e del consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, che abroga la direttiva 2001/20/CE;

Visto

il Regolamento di Esecuzione (UE) <u>2022/20</u> della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle norme e delle procedure per la cooperazione degli Stati membri nella valutazione della sicurezza delle sperimentazioni cliniche;

Visto

il Decreto del Ministero della Salute del 27 gennaio 2023, Regolamentazione della fase transitoria ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in relazione alle attività di valutazione ed alle modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali, i comitati etici a valenza nazionale e l'Agenzia italiana del farmaco;

Premesso

che Incyte Corporation, in qualità di Promotore, ha individuato la U.O.C. Dermatologia Oncologica dell'Istituto Dermatologico San Gallicano come Centro Partecipante della Sperimentazione dal titolo "Studio di fase 3, in doppio cieco, randomizzato, controllato con veicolo, per valutare l'efficacia e la sicurezza di ruxolitinib crema in partecipanti affetti da idrosadenite suppurativa: valutazione di ruxolitinib per via topica nell'idrosadenite suppurativa (TRuE-HS1)" Prot. INCB018424-324, EudraCT 2024-518156- 24-00;



che il Direttore Scientifico dell'Istituto Dermatologico San Gallicano, giusta delega del Legale Rappresentante degli I.F.O., in data 1 aprile 2025 ha firmato digitalmente il documento di idoneità sito specifica (Site Suitability Template), agli atti presso la Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico Territoriale Lazio Area 5, attestando che la U.O.C. Dermatologia Oncologica dell'Istituto Dermatologico San Gallicano è in possesso delle competenze tecniche e scientifiche ed è struttura adeguata alla conduzione della Sperimentazione in oggetto, nel rispetto della normativa vigente;

che lo Studio di cui sopra è stato annotato sul Registro delle Sperimentazioni degli I.F.O. con il n. IFO/131/CTIS/25;

che lo Studio di cui trattasi, è stato regolarmente autorizzato a norma del Capo II del Regolamento (UE) n. 536/2014 in data 5 agosto 2025, previo provvedimento di autorizzazione nazionale AIFA, che include il parere emesso dal Comitato Etico Territoriale Lombardia 1, caricato sul portale UE di cui all'art. 80 del Regolamento e agli atti presso la Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico Territoriale Lazio Area 5;

che lo Studio Prot. INCB018424-324 pertanto si svolgerà presso U.O.C. Dermatologia Oncologica dell'Istituto Dermatologico San Gallicano, sotto la responsabilità della Dr.ssa Viviana Lora;

Preso atto

che si tratta di uno studio di fase 3, in doppio cieco, randomizzato, controllato con veicolo, il cui scopo principale è scoprire se ruxolitinib crema 1,5% è efficace nel migliorare i sintomi dell'idrosadenite suppurativa in partecipanti di età pari o superiore a 12 anni affetti da idrosadenite suppurativa da lieve a moderata senza tunnel drenanti e valutare la sicurezza di ruxolitinib crema 1,5%;

che lo Studio Prot. INCB018424-324 è stato sottoposto alla verifica privacy con esito positivo come da mail del 16 luglio 2025, agli atti presso la Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico Territoriale Lazio Area 5;

Vista

la proposta di accordo negoziata tra gli I.F.O. e IQVIA RDS, in nome e per conto di Incyte Corporation, Promotore dello Studio, finalizzata e firmata in data 1 settembre 2025;

Tenuto conto

che la Dr.ssa Viviana Lora, Dirigente Medico della U.O.C. Dermatologia Oncologica dell'ISG, in qualità di Principal Investigator dello Studio, ha trasmesso in data 29 settembre 2025, ai sensi del vigente Regolamento delle Sperimentazioni Cliniche, la Scheda Riepilogativa allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, comunicando l'unità operativa di seguito indicata che parteciperà allo Studio, fermo restando che eventuali richieste di integrazioni o modifiche dell'equipe saranno acquisite dagli uffici preposti, previo parere favorevole del Direttore Scientifico ISG:

Medici:

Norma Cameli (Derm. Cl.)



Flavia Pigliacelli (Derm. Cl.)

Personale del Comparto:

Catia Bardi (Derm. Cl.)

Farmacisiti:

Matilde Pasquantonio Carmen Caruso

Study Coordinator/Data Manager:

Chiara Polidoro

che presso la U.O.C. Dermatologia Oncologica dell'ISG è prevista l'inclusione di circa 2 pazienti ed essendo uno studio multicentrico ad arruolamento competitivo, con il limite del numero massimo di 400 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale, il numero dei pazienti potrà variare, in più o in meno;

Tenuto presente che il Promotore si impegna a fornire gratuitamente all'Ente, per tutta la durata della Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all'esecuzione della stessa, i prodotti farmaceutici oggetto della Sperimentazione (ruxolitinib crema) e gli altri farmaci previsti dal protocollo in ottemperanza al D.M. 21 dicembre 2007, Allegato 1, punto 3 Tabella I, inclusi i medicinali da utilizzarsi in associazione o combinazione tra loro e a provvedere con oneri a proprio carico alla fornitura dei medicinali ausiliari e della terapia di background, cioè lo standard terapeutico per la patologia oggetto di sperimentazione;

Tenuto conto

che il Promotore concede in comodato d'uso gratuito all'Ente, che accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., gli Strumenti meglio descritti di seguito, unitamente al pertinente materiale d'uso:

- N. 1 smartophone Palmari Moto G32 dal valore commerciale di € 317.00 (euro trecentodiciassette/00)
- N. 1 Tablet Lenovo K11e dal valore commerciale di € 680,00 (euro seicentoottanta/00)
- N. 1 bilancia IP Modello: HCB 302 Adam Attrezzatura Highland Saldo dal valore commerciale di € 392,00 (euro trecentonovantadue/00)

Preso atto

che le schede tecniche del materiale sopracitato, complete di certificato di conformità e marchio CE e del manuale d'uso, sono conservate agli atti presso la Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico Territoriale Lazio Area 5 e sono state verificate dal Servizio di Ingegneria Clinica che ha espresso parere favorevole con mail datata 9 ottobre 2025, anch'essa agli atti presso la Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico Territoriale Lazio Area 5;



Considerato

che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come le manutenzioni preventive e correttive, saranno a carico del Promotore, salvo il disposto dell'art. 1808, comma secondo, c.c.;

che le verifiche di sicurezza elettrica ed il collaudo iniziale andranno effettuati in collaborazione con i tecnici degli I.F.O. al momento della consegna;

Considerato

che il Promotore corrisponderà all'Ente un compenso per paziente eleggibile, valutabile e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall'Ente per l'esecuzione della presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, pari ad € 5.790,00 (euro cinquemilasettecentonovanta/00) DBVC Period only e € 9.973,00 (euro novemilanovecentosettantatre/00) DBVC and OLE Period, come meglio dettagliato nel Budget allegato al contratto (sub A);

che gli esami di laboratorio/strumentali, richiesti dal Protocollo, così come approvati dal Comitato Etico, non graveranno in alcun modo sull'Ente anche se effettuati all'esterno dell'Ente, in quanto compresi nel corrispettivo per paziente e dettagliato nell'Allegato A;

che inoltre, tutti gli esami di laboratorio/strumentali e ogni altra prestazione/attività aggiuntiva non compresa nel corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, richiesta dal Promotore, così come approvato dal Comitato Etico e dall'Autorità Competente e come dettagliato in Allegato A (parte 2), saranno rimborsati e fatturati dal Promotore in aggiunta al corrispettivo pattuito per paziente eleggibile;

Tenuto presente che il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. BOWLT2550503, con la Compagnia Lloyd's Insurance Company S.A.) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009;

Precisato

che il presente atto non comporta oneri a carico degli I.F.O.;

Ritenuto

di prendere atto del parere favorevole espresso dal Comitato Etico Coordinatore della Sperimentazione per l'Italia e per l'effetto di autorizzare l'esecuzione presso la U.O.C. Dermatologia Oncologica dell'Istituto Dermatologico San Gallicano dello Studio dal titolo "Studio di fase 3, in doppio cieco, randomizzato, controllato con veicolo, per valutare l'efficacia e la sicurezza di ruxolitinib crema in partecipanti affetti da idrosadenite suppurativa: valutazione di ruxolitinib per via topica nell'idrosadenite suppurativa (TRuE-HS1)" Prot. INCB018424-324, EudraCT 2024-518156- 24-00, annotato sul Registro Sperimentazioni deli I.F.O. con il n. IFO/131/CTIS/25;

di approvare l'accordo sottoscritto con IQVIA RDS, in nome e per conto di Incyte Corporation, Promotore dello Studio, per lo svolgimento della Sperimentazione



Prot. INCB018424-324, nello schema allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato

che tutta la documentazione richiamata e non allegata alla presente deliberazione è reperibile agli atti della Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico Territoria-le Lazio Area 5;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

di autorizzare lo svolgimento, presso la U.O.C. Dermatologia Oncologica dell'Istituto Dermatologico San Gallicano, sotto la responsabilità della Dr.ssa Viviana Lora, dello Studio dal titolo: ""Studio di fase 3, in doppio cieco, randomizzato, controllato con veicolo, per valutare l'efficacia e la sicurezza di ruxolitinib crema in partecipanti affetti da idrosadenite suppurativa: valutazione di ruxolitinib per via topica nell'idrosadenite suppurativa (TRuE-HS1)" Prot. INCB018424-324, EudraCT 2024-518156- 24-00, annotato sul Registro Sperimentazioni deli I.F.O. con il n. IFO/131/CTIS/25;

di approvare l'accordo sottoscritto con IQVIA RDS, in nome e per conto di Incyte Corporation, Promotore dello Studio, conservato agli atti presso la Segreteria Tecnico Scientifica del CET Lazio Area 5, nello schema allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento della Sperimentazione Prot. INCB018424-324;

di prendere atto che l'unità operativa di seguito indicata parteciperà allo Studio, fermo restando che eventuali richieste di integrazioni o modifiche dell'equipe saranno acquisite dagli uffici preposti, previo parere favorevole del Direttore Scientifico ISG:

Medici:

Norma Cameli (Derm. Cl.) Flavia Pigliacelli (Derm. Cl.)

Personale del Comparto:

Catia Bardi (Derm. Cl.)

Farmacisiti:

Matilde Pasquantonio Carmen Caruso

Study Coordinator/Data Manager:



Chiara Polidoro

di prendere atto che presso la U.O.C. Dermatologia Oncologica dell'ISG è prevista l'inclusione di circa 2 pazienti ed essendo uno studio multicentrico ad arruolamento competitivo, con il limite del numero massimo di 400 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale, il numero dei pazienti potrà variare, in più o in meno;

di accettare dal Promotore la fornitura gratuita per tutta la durata della Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all'esecuzione della stessa, dei prodotti farmaceutici oggetto della Sperimentazione (ruxolitinib crema) e degli altri farmaci previsti dal protocollo in ottemperanza al D.M. 21 dicembre 2007, Allegato 1, punto 3 Tabella I, inclusi i medicinali da utilizzarsi in associazione o combinazione tra loro e la fornitura dei medicinali ausiliari e della terapia di background, cioè lo standard terapeutico per la patologia oggetto di sperimentazione;

di accettare che il Promotore conceda in comodato d'uso gratuito all'Ente, che accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., gli Strumenti meglio descritti di seguito, unitamente al pertinente materiale d'uso:

- N. 1 smartophone Palmari Moto G32 dal valore commerciale di € 317,00 (euro trecentodiciassette/00)
- N. 1 Tablet Lenovo K11e dal valore commerciale di € 680,00 (euro seicentoottanta/00)
- N. 1 bilancia IP Modello: HCB 302 Adam Attrezzatura Highland Saldo dal valore commerciale di € 392,00 (euro trecentonovantadue/00)

di accettare che il Promotore corrisponda all'Ente un compenso pari ad € 5.790,00 (euro cinquemilasettecentonovanta/00) DBVC Period only e € 9.973,00 (euro novemilanovecentosettantatre/00) DBVC and OLE Period, come meglio dettagliato nel Budget allegato al contratto;

di prendere atto che il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. BOWLT2550503, con la Compagnia Lloyd's Insurance Company S.A.) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009;

di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico degli I.F.O.;

La Struttura proponente curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Giovanna Evangelista



Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre

2022 n. 200 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico";

Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante "Presa d'atto della deliberazione

della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli

IFO. ":

Visto l'art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,

nonché l'art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.

In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l'insedia-

mento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta

che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente "AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO PRESSO LA U.O.C. DERMATOLOGIA CLINICA DELL'ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO DELLA SPERIMENTAZIONE DAL TITOLO "STUDIO DI FASE 3, IN DOPPIO CIECO, RANDOMIZZATO, CONTROLLATO CON VEICOLO, PER VALUTARE L'EFFICACIA E LA SICUREZZA DI RUXOLITINIB CREMA IN PARTECIPANTI AFFETTI DA IDROSADENITE SUPPURATIVA: VALUTAZIONE DI RUXOLITINIB PER VIA TOPICA NELL'IDROSADENITE SUPPURATIVA (TRUE-HS1)" PROT. INCB018424-324 ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON IQVIA RDS IN NOME E PER CONTO DI INCYTE CORPORATION EudraCT n. 2024-518156- 24-00 RESPONSABILE: Dr.ssa Viviana Lora - R.S. IFO/131/CTIS/25" e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

AGREEMENT FOR THE CONDUCT OF THE CLINICAL TRIAL ON DRUG(S)

"A Phase 3, Double-Blind, Randomized, Vehicle-Controlled, Efficacy and Safety Study of Ruxolitinib Cream in Participants with Hidradenitis Suppurativa: Topical Ruxolitinib Evaluation in Hidradenitis Suppurativa (TRuE-HS1)"

BETWEEN

Istituti Fisioterapici Ospitalieri with registered office in Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Rome, tax code 02153140583, VAT number 01033011006 (hereinafter referred to simply as the "Entity") in the person of its legal representative Dr. Livio De Angelis, in his capacity as General Manager, who has granted the ISG Scientific Director Prof. Maria Concetta Fargnoli the appropriate powers to sign this document, by virtue of the power of attorney dated 11/03/2025

AND

Incyte Corporation (indicate the Sponsor), headquartered in 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, Delaware 19803, U.S.A, Tax Code and VAT no. 94-3136539 (hereinafter the "Sponsor")

hereinafter referred to individually/collectively as "Party/Parties"

Whereas:

A. it is in the interest of the Sponsor to carry out, pursuant to Regulation (EU) no. 536/2014 (hereinafter the "Regulation"), the clinical trial entitled: "A Phase 3, Double-Blind, Randomized, Vehicle-

CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA SU MEDICINALI "Studio di fase 3, in doppio cieco, randomizzato, controllato con veicolo, per valutare l'efficacia e la sicurezza di ruxolitinib crema in partecipanti affetti da idrosadenite suppurativa: valutazione di ruxolitinib per via topica nell'idrosadenite suppurativa (TRuE-HS1)"

TRA

Istituti Fisioterapici Ospitalieri con sede legale in Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 (d'ora innanzi denominato semplicemente come "Ente") nella persona del suo legale rappresentante Dr. Livio De Angelis, in qualità di Direttore Generale, che ha munito di idonei poteri di firma del presente atto il Direttore Scientifico ISG Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli, giusta delega del 11/03/2025

Ε

Incyte Corporation , con sede legale in 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, Delaware 19803, U.S.A, C.F. n. e P. IVA n. 94-3136539 (d'ora innanzi denominato/a "**Promotore**"),

di seguito per brevità denominati/e singolarmente/collettivamente "la Parte/le Parti".

Premesso che:

A. è interesse del Promotore effettuare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 536/2014 (di seguito "Regolamento"), la sperimentazione clinica dal titolo: " Studio di fase 3, in doppio cieco, randomizzato, controllato con veicolo, per valutare l'efficacia e la sicurezza di ruxolitinib crema in partecipanti affetti da idrosadenite suppurativa: valutazione di ruxolitinib per via topica nell'idrosadenite suppurativa (TRuE-



Controlled, Efficacy and Safety Study of Ruxolitinib Cream in Participants With Hidradenitis Suppurativa" (hereinafter the "Trial"), having as its object the Protocol version no. 1.0 of 13Feb2025 and its subsequent duly approved amendments (hereinafter the "Protocol"), EudraCT code no. 2024-518156-24-00 at the Entity, under the responsibility of Prof. Viviana Lora, in his capacity as Scientific Responsible for the experimentation which is the subject of this (hereinafter Agreement "Principal Investigator"), at U.O.C. Dermatologia Clinica (hereinafter "Trial Centre");

- B. the Sponsor has identified Dr. Joslyn Kirbyas the scientific contact for the part of its competence. The Sponsor may change the scientific and technical contact for the par falling within its competence by notifying the Entity in writing;
- C. the Trial Centre has the technical and scientific know-how to carry out the Trial and is suitable facility for the Trial to be conducted in accordance with the applicable regulations;
- D. the Principal Investigator and his/her direct healthcare staff qualified to intervene with discretionary powers in the execution of the Protocol (hereinafter "Co-investigators"), as well as all other subjects playing any part in the Trial under the supervision of the Principal Investigator are qualified to conduct the Trial in accordance with the applicable regulations, are familiar with the Protocol and the standards of good clinical practice and possess the necessary regulatory and legal requirements including compliance with the current regulations regarding the conflict of interest;
- E. except as otherwise subsequently agreed in writing by the Parties, the Entity shall only conduct the Trial in its own facilities.
- F. The Entity shall receive from the Sponsor, a

- HS1)" (di seguito "Sperimentazione"), avente ad oggetto il Protocollo versione n. 1.0 del 13 Feb 2025 e suoi successivi emendamenti debitamente approvati (di seguito "Protocollo"), codice EudraCT n. 2024-518156-24-00 presso l'Ente, sotto la responsabilità del **Dott.ssa Viviana Lora**, in qualità di Responsabile scientifico della sperimentazione oggetto del presente Contratto (di seguito "Sperimentatore principale"), nella **U.O.C. Dermatologia Clinica** (di seguito "Centro di sperimentazione");
- B. il Promotore ha individuato quale referente scientifico per la parte di propria competenza il dott. Joslyn Kirby. Il Promotore può modificare il referente scientifico per la parte di propria competenza con notifica scritta all'Ente;
- C. il Centro di sperimentazione possiede le competenze tecniche e scientifiche per la Sperimentazione ed è struttura adeguata alla conduzione della sperimentazione nel rispetto della normativa vigente;
- D. lo Sperimentatore principale ed i suoi diretti collaboratori, qualificati ad intervenire con discrezionali nell'esecuzione Protocollo (di seguito "Co-sperimentatori"), così come tutti gli altri soggetti che svolgano qualsiasi parte della Sperimentazione sotto la supervisione dello Sperimentatore principale, sono idonei alla conduzione della Sperimentazione in conformità alla normativa applicabile, conoscono il Protocollo e le norme di buona pratica clinica e possiedono i requisiti regolamentari normativi e necessari. compreso il rispetto della normativa vigente riguardante il conflitto di interessi;
- E. salvo quanto eventualmente, successivamente, diversamente concordato per iscritto dalle Parti, l'Ente dovrà condurre la Sperimentazione esclusivamente presso le proprie strutture;



- free loan for use pursuant to the Civil Code, the equipment and/or goods listed in Article 5 of this Agreement, required for the conduct of the Trial;
- G. The Trial has been duly authorized in accordance with Chapter II of the Regulation (3), following the AIFA national authorization decision uploaded on the EU portal referred to in Article 80 of the Regulation on 05 August 2025, which includes the opinion issued by the Territorial Ethics Committee Lombardia 1 dated 29 July 2025, or. in the absence of this provision, for the duration of the period as per Art. 8 of the same Regulation;
- H. In accordance with Article 76 of the Regulation and the applicable national provisions, Sponsor took out an insurance policy as detailed in Article 8 of this Agreement; (if applicable) during the negotiation of this

(if applicable) during the negotiation of this Agreement, the Parties relied on the scheme approved by the National Coordination Center of Territorial Ethics Committees pursuant to Article Paragraph 6, of the Law no.3 of 11 January 2018 and, respecting the homogeneity of the administrative, economic, insurance aspects referred to therein, have decided to integrate it and/or modify the following provisions, for the purposes of regulating the specificities and peculiarities of the Trial,

In consideration of the foregoing, it is hereby agreed as follows:

Art. 1 – Entirety of Agreement

1.1. The recitals, the Protocol – even if not physically attached – and all the Annexes including the budget (Annex A) and the data

- F. (l'Ente riceve in comodato d'uso gratuito dal Promotore, ai sensi del Codice Civile, le attrezzature e/o i beni elencati all'art. 5 del presente Contratto, necessari per l'esecuzione della Sperimentazione;
- G. la Sperimentazione è stata regolarmente autorizzata a norma del Capo II del Regolamento (¹), previo provvedimento di autorizzazione nazionale AIFA caricato sul portale UE di cui all'art. 80 del Regolamento in data 05 Agosto 2025, che include il parere emesso dal Comitato Etico Territoriale Lombardia 1 datato 29 Luglio 2025, ovvero, in mancanza di tale provvedimento, per il decorso dei termini previsti dall'art. 8 del Regolamento stesso;
- H. ai sensi dell'art. 76 del Regolamento e delle disposizioni nazionali applicabili, il Promotore ha stipulato la polizza assicurativa come meglio precisato all'art.8 del presente Contratto;
- I. (se applicabile) nella negoziazione del presente Contratto le Parti si sono basate sullo schema approvato dal Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici Territoriali ai sensi dell'art. 2, comma 6, della l. 11 gennaio 2018 n. 3 e, nel dell'omogeneità rispetto degli aspetti amministrativi, economici, assicurativi ivi richiamata, hanno ritenuto di integrarlo e/o modificarne le seguenti previsioni, ai fini della disciplina delle specificità e peculiarità della Sperimentazione

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Interezza del Contratto

1.1 Le premesse, il Protocollo, anche se non materialmente accluso, e tutti gli allegati, incluso il budget (Allegato A) e il glossario relativo alla

INCB018424-324 _Italy_AIFA Template_bilingual_Version 8_10Apr2025_



protection glossary (Annex B) form an integral and substantial part of this Agreement.

Art. 2 - Subject matter of the Agreement

2.1. The Sponsor hereby entrusts the Entity with the execution of the Trial under the terms of this Agreement, in accordance with the Protocol and any subsequent amendments, and with the amendments to this Agreement/budget resulting from such amendments formalized by the necessary deeds of amendment, duly signed.

The Sponsor declares to have appointed the Contract Research Organization IQVIA RDS Italy, located at Via Fabio Filzi, 29 -20124 Milan , Tax ID and VAT no. 11351910150 (hereinafter the "CRO"), duly operating pursuant to Ministerial Decree of 15 November 2011 and registered on the Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC) [National Clinical Trials Database], to conduct Trial related activities, granting, by the relevant agreement, the necessary powers and relevant mandate without representation.

Under a Special Power of Attorney/Limited Agency Agreement dated 28Apr2020, Sponsor has appointed and authorizes IQVIA RDS, Italy srl to execute this Agreement on Sponsor's behalf..

The Entity declares to have acknowledged this appointment.

- 2.2. The Trial is to be conducted in strict compliance with the Protocol, in the version in force as accepted by the Principal Investigator and approved by the Ethics Committee and the Competent Authority in conformity with the laws applicable to clinical drug trials and the principles of ethics and medical practice followed by the healthcare staff involved in the Trial in any capacity.
- 2.3. The Trial shall also be conducted in accordance with the principles of the Convention on Human Rights and Biomedicine,

protezione dati personali (Allegato B), fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Il Promotore affida all'Ente l'esecuzione della Sperimentazione alle condizioni indicate nel presente Contratto, in accordo col Protocollo, con gli eventuali successivi emendamenti, nonché con le modifiche al presente Contratto/budget da questi derivanti e formalizzate mediante i necessari atti di modifica tempestivamente sottoscritti.

Il Promotore dichiara di avere incaricato la Contract Research Organization IQVIA RDS Italy, con sede in Via Fabio Filzi, 29 20124 Milano, C.F. e P. IVA 11351910150 (d'ora innanzi denominata "CRO"), regolarmente operante ai sensi del D.M. 2011 novembre e registrata l'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC), per lo svolgimento di attività correlate alla Sperimentazione, conferendole con il relativo accordo i necessari poteri ed il correlato mandato senza rappresentanza. In forza della procura/accordo di agenzia limitato datata 28 Aprile 2020, lo Sponsor ha delegato e autorizza IQVIA RDS Italy Srl a stipulare questo accordo per conto dello Sponsor L'Ente dichiara di aver preso conoscenza di tale incarico.

- 2.2 La Sperimentazione deve essere condotta nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione vigente, accettata dallo Sperimentatore principale e approvata dal Comitato Etico e dall'Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica dei professionisti a vario titolo coinvolti.
- 2.3 La Sperimentazione deve essere altresì condotta in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, nella Dichiarazione di Helsinki nella versione aggiornata, nelle vigenti regole della



the updated version of the Helsinki Declaration, the current rules of good clinical practice, and in accordance with the applicable laws on transparency, anti-corruption and the current data protection regulations.

2.4. By signing this Agreement, the Parties declare that they know and accept the contents of the above rules and regulations. To the extent necessary and to the best of their knowledge, each Party declares that the activities provided for in this Agreement do not involve breach of its commitments made to third parties.

2.5. The Sponsor and the Principal Investigator, having an obligation to protect patients' safety, where required in the circumstances, may take urgent, appropriate measures to protect patients' safety such as temporarily suspending the study (interruption of treatment for patients already enrolled or interruption of the enrolment of new patients), in the manner provided for by Article 38 of Regulation (EU) 536/2014, subject to the Sponsor's obligation to immediately inform the Ethics Committee, the Competent Authority and the Trial centers (and the latter will inform the participants in the study) of any new events, the measures taken and the programme of measures to be taken in the future, and will duly complete the procedures required by the applicable laws. The Sponsor, having been informed by the Principal Investigator of a serious adverse event, promptly communicates the electronic database all the serious and suspected adverse events within the terms referred to in Paragraph 2 of Article of Regulation (EU) 536/2014, also by reporting pursuant to Paragraph 3.

2.6.

as the Trial involves the competitive inclusion (competitive recruitment) of patients, the Entity expects to include approximately 2 patients, with a global maximum of 400 patients eligible

Buona Pratica Clinica, e in conformità delle leggi applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente.

2.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto di quanto sopra richiamato. Per quanto di necessità ed a sua conoscenza, ciascuna delle Parti dichiara che le attività previste nel presente Contratto non comportano violazione di impegni da essa assunti con soggetti terzi.

2.5 Il Promotore e lo Sperimentatore principale, avendo l'obbligo di tutelare la salute dei pazienti, quando ricorrano le circostanze, possono adottare urgenti e adeguate misure a tutela della sicurezza dei pazienti, quali la sospensione temporanea dello studio (interruzione del trattamento per i pazienti già coinvolti nella sperimentazione, ovvero interruzione dell'inclusione di nuovi soggetti), con le modalità previste dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 536/2014, fermo restando l'obbligo per il Promotore di informare immediatamente il Comitato Etico, l'Autorità Competente ed i Centri di sperimentazione (e questi ultimi provvederanno ad informare i partecipanti allo studio) in merito ai nuovi eventi, alle misure intraprese e al programma di provvedimenti da adottare, completando tempestivamente le procedure previste dalla vigente normativa. Ш Promotore. comunicazione dallo sperimentatore di un evento avverso grave, comunica tempestivamente alla banca dati elettronica tutte le reazioni sospette avverse gravi e inattese nei termini di cui al comma 2 dell'art. 42 del Regolamento (UE) n. 536/2014, anche mediante segnalazione ai sensi del comma 3.

2.6

Poiché la Sperimentazione prevede l'inclusione competitiva (competitive recruitment) dei pazienti, è prevista da parte dell'Ente l'inclusione di circa 2 soggetti, con il limite del numero massimo di 400 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei termini



for the Trial and limited to the terms provided for by the Sponsor.

The enrolment period may be changed depending on the national or international trend in enrolment. When the total number of patients permitted for the entire Trial has been reached, the inclusion of further patients will be closed automatically, regardless of the number of patients enrolled at the Centre. The Parties acknowledge that the informed consent form given to patients before inclusion provides for this assumption. The Sponsor will timely notify the Entity accordingly of the closure of the competitive recruitment. In the case of patients who at that time have already provided their consent to participate in the Trial, they will not be included in the Trial without the Sponsor's authorization.

2.7. The Entity and the Sponsor will keep the Trial documentation (the "Trial Master File") for the period of time and as specified in the applicable laws (or for a longer period if required by other applicable laws or by an agreement between Entity and the Sponsor. After expiry of the mandatory conservation period, the Parties may agree the terms of a further conservation period.

2.8. The Entity and the Sponsor, each within their own sphere of responsibility, shall also use of forms document digitalization (or dematerialization), accordance with in applicable regulations. Regardless of whether or not the archived Trial documentation contains personal data (of a special nature or otherwise), according to the definitions in Regulation (EU) no. 679/2016 (hereinafter "GDPR"), the Entity and the Sponsor shall take all the physical and technical measures referred to in Article 32 of said GDPR and shall carry out any security checks as required by the applicable regulation to protect the data, information and documents (both printed and digital). The archiving system shall guarantee

previsti dal Promotore.

Il periodo previsto di inclusione è suscettibile di modifiche in funzione del suo andamento anche a livello internazionale. Al raggiungimento del numero totale dei pazienti previsti per l'intera Sperimentazione, l'inclusione di ulteriori pazienti automaticamente indipendentemente dal numero di pazienti inclusi presso l'Ente. Le parti si danno atto che il consenso informato somministrato ai pazienti prima dell'inclusione prevede tale ipotesi. Il Promotore provvederà a inviare all'Ente adeguata tempestiva comunicazione della chiusura dell'inclusione competitiva. Nel caso di pazienti che a tale momento abbiano già fornito il loro consenso a partecipare alla Sperimentazione, l'inclusione nella Sperimentazione non potrà avvenire senza il previo consenso del Promotore. 2.7 L'Ente e il Promotore conserveranno la

2.7 L'Ente e il Promotore conserveranno la documentazione inerente la Sperimentazione (fascicolo permanente "trial master file") per il periodo di tempo e secondo le specifiche indicate dalla vigente legislazione (o per un periodo più lungo, qualora ciò sia richiesto da altre norme applicabili o da un accordo tra Ente e Promotore). Dopo lo spirare del termine suddetto, le Parti potranno concordare le condizioni di un ulteriore periodo di conservazione.

2.8 L'Ente e il Promotore, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, si obbligano inoltre a conservare la citata documentazione adottando delle forme di digitalizzazione (0 dematerializzazione) documentale secondo la normativa applicabile. Indipendentemente dal fatto che l'archiviazione della documentazione inerente la Sperimentazione riguardi o meno dati personali (di natura particolare o meno), secondo le definizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito, "GDPR"), l'Ente e il Promotore dovranno adottare tutte le misure fisiche e tecniche di cui all'art. 32 del GDPR ed effettuare gli eventuali controlli di sicurezza previsti dalla normativa vigente, a protezione di dati, informazioni e



not only the integrity of the data, information and printed/digital documents but also their future legibility throughout the mandatory conservation period. To fulfil such obligation both the Sponsor and the Entity may rely on external service providers to manage the archiving obligation.

2.9. The Sponsor, the Entity and the Principal Investigator shall comply with the directions, indications, instructions and recommendations given by the Ethics Committee and by the Competent Authority.

Art. 3 – Principal Investigator and Coinvestigators

3.1. The Principal Investigator shall be assisted in the execution of the Trial by direct collaborators, qualified under the Protocol to intervene with discretionary powers in the execution of the Trial (hereinafter "Coinvestigators"), and as well as by the healthcare and non-healthcare personnel engaged by the Entity. Co-investigators and other personnel will operate under the responsibility of the Principal Investigator for all aspects pertaining to the Trial. The aforementioned personnel will have to be qualified to conduct the Trial and have previously received adequate training on Protocol by the Sponsor/CRO, accordance with applicable regulations and each of them must have declared her/his willingness to take part in the Trial. In particular, the Principal Investigator shall monitor the regular activities of the Coinvestigators and of the other Trial personnel, with specific reference to the possibility of exclusion or suspension that may occur for some of them during the Trial.

3.2. The Parties acknowledge that the Principal Investigator, as the general contact person for the Entity in relations with the Sponsor is bound by all the responsibilities and obligations imposed on the Entity by the applicable

documenti (sia cartacei che elettronici). Il sistema di archiviazione adottato dovrà garantire non solo l'integrità dei dati, delle informazioni e dei documenti cartacei ed elettronici, ma altresì la loro futura leggibilità per tutto il periodo previsto dall'obbligo di conservazione. Per l'espletamento di tale obbligazione, sia il Promotore che l'Ente potranno avvalersi di soggetti esterni che gestiscano tale obbligo di archiviazione.

2.9 Il Promotore, l'Ente e lo Sperimentatore principale devono rispettare le direttive, le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni impartite dal Comitato Etico e dall'Autorità Competente.

Art. 3 – Sperimentatore principale e Cosperimentatori

3.1 Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione della Sperimentazione da collaboratori diretti, qualificati in base Protocollo ad intervenire con poteri discrezionali nell'esecuzione di esso (di seguito sperimentatori"), nonché dal personale, sanitario e non sanitario, incaricato dall'Ente. Cosperimentatori ed altro personale opereranno sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale aspetti relativi per gli Sperimentazione. I predetti soggetti dovranno essere qualificati per la conduzione della Sperimentazione ed aver ricevuto preventivamente adeguata formazione Protocollo, secondo la normativa vigente, da parte del Promotore/CRO; ciascuno di essi dovrà aver manifestato la propria disponibilità a partecipare alla Sperimentazione. In particolare, Sperimentatore principale è tenuto a vigilare sul regolare svolgimento dell'attività dei Cosperimentatori e dell'altro personale partecipante alla Sperimentazione, con particolare riferimento ad ipotesi di radiazione o di sospensione che intervenissero per alcuni di essi nel corso della Sperimentazione.

3.2 Le Parti prendono atto che lo Sperimentatore



regulations on clinical trials regarding medicines.

3.3. This Agreement is made between the Sponsor and the Entity. Each Party is extraneous to the relations between the other Party and its representatives and/or employees (particularly the Sponsor to the relations between the Entity, the Principal Investigator, the Co-Investigators and all other personnel participating in the Trial, and the Entity to the relations between the Sponsor, the Company or any of its representatives and/or employees), and is thus indemnified in respect of any claim that they may take in relation to the Trial.

3.4. In relation to the Trial covered by this Agreement, the Parties acknowledge that they have complied with the provisions of Article 7 of the Regulation as well as Article 6, Paragraph 4 of Legislative Decree no. 52 of 14 May 2019, as amended by Article 11-bis of Law no. 77 of 17 July 2020, converting Legislative Decree no. 34 of 19 May 2020 ("Decreto Rilancio").

3.5. If the relationship between the Principal Investigator and the Entity ends for any reason, the Entity will inform the Sponsor/CRO in writing indicating the name of a replacement and reporting it in the European electronic database if applicable. The name of a replacement must be approved by the Sponsor and by the competent Ethics Committee. The Entity guarantees that the new Principal Investigator is qualified to continue the Trial, that he will accept the terms and conditions of this Agreement and that he will agree to respect the Protocol when executing the Trial. Pending approval of the substantial amendment for the change of Principal Investigator, the Investigator indicated by the Entity shall carry out the necessary continuity in the Trial activities. If the Sponsor does not intend to accept the name of the replacement proposed by the Entity, or if the Entity does not propose a substitute, the Sponsor may

principale, quale referente generale dell'Ente nei rapporti con il Promotore, è responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi imposti all'Ente dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali.

3.3 Il presente rapporto intercorre tra il Promotore e l'Ente. Ciascuna delle Parti è estranea ai rapporti dell'altra con i propri rappresentanti e/o dipendenti (in particolare, il Promotore a quelli tra l'Ente, lo Sperimentatore principale, i Cosperimentatori e tutto l'altro personale partecipante alla Sperimentazione, e l'Ente a quelli fra il Promotore, la Società o qualsiasi altro suo rappresentante e/o dipendente) restando quindi sollevata da qualsiasi pretesa che costoro dovessero avanzare in relazione alla Sperimentazione.

3.4 In relazione alla Sperimentazione oggetto del presente Contratto, le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento, nonché dall'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 52, come modificato dall'art. 11-bis della L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio").

3.5 Qualora il rapporto tra lo Sperimentatore principale e l'Ente dovesse per qualsiasi ragione concludersi, l'Ente deve informarne tempestivamente per iscritto il Promotore/CRO, indicando il nominativo di un sostituto e segnalandolo nella banca dati elettronica europea, se applicabile. L'indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da parte del Promotore e del Comitato Etico competente. L'Ente garantisce che il nuovo Sperimentatore principale abbia i requisiti idonei a proseguirla, accetti i termini e le condizioni del presente Contratto e assuma l'impegno di rispettare il Protocollo nell'esecuzione della Sperimentazione. Nelle more dell'approvazione dell'emendamento sostanziale di cambio dello Sperimentatore principale, lo Sperimentatore indicato dall'Ente garantisce la necessaria continuità dell'attività



terminate this Agreement in accordance with the provisions of Article 7.

- 3.6. Before starting the Trial, the Principal Investigator shall obtain the informed consent of the patient or his/her legal representative, in accordance with the current laws on clinical trials, as well as the consent for the processing of personal data in accordance with the current Italian and EU laws on data protection, as specified in Article 11 below.
- 3.7. The Principal Investigator is obliged to register and document, in detail of all adverse events and serious adverse events and to report them to the Sponsor within the terms established by current legislation.

Furthermore, the Principal Investigator has to provide any other clinical information indicated in the Protocol (e.g., pregnancy) that is directly or indirectly related to the execution of the Trial, in accordance with the provisions of the Protocol, the rules of Good Clinical Practice and the laws applicable to pharmacovigilance and clinical drugs trials.

- 3.8. The entity guarantees the correct performance of the Trial by the Principal Investigator and the personnel under his responsibility in accordance with the highest standards of diligence. In particular:
 - 3.8.1. the Principal Investigator shall submit all properly completed Case Report Forms (CRFs), duly compiled and pseudoanonymized, in accordance with the terms and conditions of the Protocol for the Trial and with the applicable regulations, in printed or digital form and in any case in a timely manner as per GCP, by the date indicated in the Trial Protocol;
 - 3.8.2. the Principal Investigator shall also resolve any queries raised by the Sponsor/CRO by the date indicated in the Trial Protocol;

sperimentale.

Nel caso in cui il Promotore non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall'Ente oppure questi non proponga un sostituto, il Promotore potrà recedere dal presente Contratto in accordo a quanto previsto dall'art. 7.

- 3.6 Lo Sperimentatore principale, prima di iniziare la Sperimentazione, deve acquisire il consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, come successivamente declinato all'art. 11.
- 3.7 Lo Sperimentatore principale ha l'obbligo di registrare e documentare dettagliatamente tutti gli eventi avversi ed eventi avversi gravi e di darne comunicazione al Promotore nei termini previsti dalla legislazione vigente. Inoltre Sperimentatore principale deve fornire ogni altra informazione clinica di rilievo indicata nel Protocollo (ad esempio gravidanza), direttamente o indirettamente correlabile all'esecuzione della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo, dalle norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia farmacovigilanza e sperimentazione clinica di medicinali.
- 3.8 L'Ente garantisce il corretto svolgimento della Sperimentazione da parte dello Sperimentatore principale e del personale posto sotto la sua responsabilità secondo i più elevati standard di diligenza. In particolare:
 - 3.8.1 Lo Sperimentatore principale deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (Case Report Forms-CRF) correttamente compilate e pseudonimizzate, secondo termini e modalità previsti dal Protocollo della sperimentazione e dalla normativa applicabile, in formato cartaceo o elettronico, e comunque con tempestività



3.8.3. to verify the correspondence between the data recorded on the CRF and the data contained in the original clinical records, the Entity and the Principal Investigator shall allow direct access to the source data during the monitoring visits and any audits by the Sponsor/CRO and inspections by the Competent Authorities including remote methods, provided that the laws on confidentiality and patient privacy are respected;

3.8.4. the Entity and the Principal Investigator, having been informed sufficiently in advance, shall allow the correct execution of the monitoring and auditing and inspections at the Trial Centre by the Sponsor/CRO and by the Competent Authority, such activities to be carried out to guarantee the proper execution of the Trial.

3.10. the Entity shall promptly inform the Sponsor if a regulatory authority informs the Entity of an inspection/audit in relation to the Trial and, unless expressly refused by the Competent Authority, the Entity will authorize the Sponsor to take part, while sending the Sponsor all the written communications received for the purposes of the inspection/audit. These activities must in no way prejudice the ordinary institutional activities of the Entity.

3.11. The Entity and the Sponsor guarantee that the Biological Samples (blood, urine, saliva, etc.) that may be collected from patients undergoing the Trial covered by this Agreement shall only be used for the purposes of the Trial, or for any substudies included in the protocol and subject to the patient's informed consent,

come da GCP, entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione.

3.8.2 Lo Sperimentatore principale si impegna altresì a risolvere le richieste di chiarimento (queries) generate dal Promotore/CRO entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione.

3.8.3 Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (per es. cartella clinica), l'Ente Sperimentatore principale consentono l'accesso diretto ai dati originali durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit promossi da Promotore/CRO ispezioni da parte delle Autorità Competenti, incluse le modalità da remoto, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei pazienti.

3.8.4 L'Ente e lo Sperimentatore principale, informati con congruo preavviso, devono consentire il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e di auditing e di ispezioni presso il Centro di Sperimentazione da parte del personale del Promotore/CRO e da parte dell'Autorità Competente, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione della Sperimentazione.

3.9

3.10 L'Ente avviserà tempestivamente il Promotore qualora un'Autorità Competente comunichi all'Ente un avviso di ispezione/audit relativo alla Sperimentazione e, se non negato espressamente dall'Autorità Competente, l'Ente autorizzerà il Promotore a parteciparvi, inviando nel contempo al Promotore ogni comunicazione scritta ricevuta e/o trasmessa ai fini o in risultanza dell'ispezione/audit. Tali attività non devono pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale dell'Ente.

3.11 L'Ente ed il Promotore garantiscono che i campioni biologici (sangue, urine, saliva ecc.) dei



in accordance with the provisions of the current regulations. Any conservation and subsequent use are subject to the acquisition of specific informed consent from the patient (or the parent/legal guardian) to the favourable opinion of the Ethics Committee and will be conducted within the limits and guarantees provided for in the current regulations and documents referred to in Article 1, paragraph 1, letter *b*, of Legislative Decree 52 of 14 May 2019.

Art. 4 – Trial Drugs – Materials and Services

4.1. The Sponsor shall provide the Entity, free of charge and for the duration of the Trial, with the necessary and sufficient quantities of the pharmaceutical products relating to the Trial Ruxolitinib cream and shall provide the other drugs provided for in the Protocol, in accordance with Ministerial Decree of 21 December 2007, Annex 1, Paragraph 3, Table I, including the drugs to be used in association or combination, whenever the object of the Trial relates to such an association or combination (the "Trial Drugs"). The Sponsor shall also provide at its own expense the supply of auxiliary medicines and the background therapy, that is the therapeutic standard for the pathology subject of the Trial, if included, according to the Trial Protocol, in the comparison among the different therapeutic strategies being tested. The quantities of Trial Drugs, auxiliary medicines and background therapy charged to the Sponsor must be adequate to the number of cases treated. The receipt and tracking of drugs must take place upon registration of the batches. Background therapies not included in the comparison therapeutic strategies remain the responsibility of the Entity. Sponsor also undertakes to provide, at its own expenses, any other

pazienti coinvolti nella Sperimentazione di cui al Contratto utilizzati presente saranno esclusivamente per la Sperimentazione oggetto del presente Contratto, o per eventuali sottostudi inclusi nel protocollo e oggetto di consenso informato da parte del paziente, secondo le previsioni della vigente normativa. L'eventuale conservazione e successivo utilizzo sono vincolati di uno specifico consenso all'acquisizione informato da parte del paziente (o del genitore/tutore legale), al parere favorevole del Comitato Etico, e dovranno svolgersi nei limiti e con le garanzie previste dalle norme vigenti e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 14 maggio 2019 n. 52.

Art. 4 – Medicinali Sperimentali – Materiali e Servizi

4.1 Ш Promotore si impegna a fornire gratuitamente all'Ente, per tutta la durata della Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all'esecuzione della Sperimentazione, il/i prodotto/i farmaceutico/i oggetto della Sperimentazione (ruxolitinib crema) e gli altri farmaci previsti dal protocollo in ottemperanza al D.M. 21 dicembre 2007, Allegato 1, punto 3 Tabella I, inclusi i medicinali da utilizzarsi in associazione combinazione tra loro. ogniqualvolta oggetto dello studio sia appunto l'associazione 0 combinazione (in seguito "Medicinali Sperimentali"), ed a provvedere con oneri a proprio carico alla fornitura dei medicinali ausiliari e della terapia di background, cioè lo standard terapeutico per la patologia oggetto di sperimentazione, qualora inclusa, secondo il protocollo sperimentale, nel confronto fra le strategie terapeutiche diverse oggetto sperimentazione. Le quantità dei Medicinali Sperimentali, dei medicinali ausiliari e della terapia di background a carico del Promotore devono essere adeguate alla numerosità della casistica



materials necessary for the execution of the Trial (the "Materials") as well as laboratory, diagnostic or monitoring test relating to use of the Trial Drugs or primary and secondary objectives of the Trial (hereinafter "Services"). 4.2. In compliance with paragraph 34 of the Declaration of Helsinki and good practice in the field of therapeutic continuity, the Sponsor agrees, where applicable to make the drug ruxolitinib undergoing the Trial available at the end of the Trial, beyond the follow-up period, for patients who have obtained a clinical benefit from it, assessed according to the judgment and under the responsibility of the Principal Investigator (regardless of whether or not the Ministerial Decree of 7 September 2017 "Discipline of therapeutic use of investigational medicinal product"). In patients with clinical benefit, the supply of the drug will be continued until it is made available through the ordinary dispensing channels, so as to therapeutic continuity. Any reasons that may determine the Sponsor's unwillingness to ensure therapeutic continuity shall be specified by the Sponsor in writing and assessed by the Ethics Committee. The information about the availability or non-availability of post-trial access to the aforementioned drug by the Sponsor should be made known to the Trial participants, with relevant reasons, in the informed consent documents, which, in the event of said reasons should be updated.

4.3. The Trial Drugs shall be sent by the Sponsor to the Pharmacy of the Entity, which will record them, store them appropriately and deliver them to the Principal Investigator in accordance with the provisions of the Protocol and the current regulations.

4.4. The Trial Drugs shall be accompanied by an adequate transport note addressed to the Pharmacy, describing the type of drug, the quantity, batch, storage requirements, expiry date and references to the Trial (Protocol code,

trattata. La ricezione e il tracciamento dei farmaci dovranno avvenire con la registrazione dei lotti. Restano a carico dell'Ente le terapie di background non incluse nelle strategie terapeutiche di confronto. Il Promotore si impegna altresì a fornire con oneri a proprio carico ogni altro materiale necessario all'esecuzione della Sperimentazione (di seguito "Materiali"), nonché gli esami di laboratorio, diagnostici o di monitoraggio, inerenti l'utilizzo dei Medicinali Sperimentali o gli obiettivi primari e secondari della Sperimentazione (di seguito, "Servizi").

4.2 In osseguio al punto 34 della dichiarazione di Helsinki ed alle buone prassi in materia di continuità terapeutica, il Promotore si impegna, laddove applicabile, a rendere disponibile il medicinale ruxolitinib della oggetto Sperimentazione, della al termine Sperimentazione stessa, oltre il periodo di osservazione, per i pazienti che abbiano ottenuto da esso un beneficio clinico, valutato in base al giudizio e sotto la responsabilità dello Sperimentatore principale (indipendentemente dall'applicabilità o meno del D. M. 7 settembre 2017 "Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica"). pazienti con beneficio clinico la fornitura del farmaco sarà proseguita fino a quando esso non sarà reso disponibile tramite gli ordinari canali di dispensazione, in modo da garantire la continuità terapeutica. Eventuali motivi che determinino una indisponibilità del promotore a garantire la continuità terapeutica dovranno essere precisati per iscritto da parte del Promotore all'Ente ed essere valutati dal Comitato etico. L'informazione circa la disponibilità o meno del Promotore ad assicurare l'accesso post-trial al farmaco di cui sopra, con i correlati motivi, dovrà essere resa palese ai partecipanti alla sperimentazione nei documenti di consenso informato, che in caso di motivi sopravvenuti dovranno essere aggiornati. 4.3 I Medicinali Sperimentali devono essere inviati

dal Promotore alla Farmacia dell'Ente che



Principal Investigator and Trial Centre).

4.5. The Entity and the Principal Investigator shall use the Trial Drugs and Materials supplied by the Sponsor exclusively in the context and conduct of the Trial. The Entity shall not transfer or assign to a third party the Trial Drug and/or Materials/Services supplied by the Sponsor under the terms of this Agreement.

4.6 (a) (In the event of collection of the Trial Drugs by the Sponsor): All the expired or otherwise unusable Trial Drugs or those that have not been used on conclusion of the Trial will be collected by the Sponsor (or its representative) and will subsequently be disposed of at the Sponsor's expense.

Art. 5 – Loan for use (where applicable)

- 5.1. The Sponsor grants on gratuitous loan to the Entity, which accepts pursuant to and for the purposes of articles 1803 et seq. of the Italian Civil Code, the Equipments described below, together with the relevant material for use (hereinafter individually or cumulatively the "Equipment")
- 1 smartphone Handhelds Moto G32 317 euros
- 1 Tablets Lenovo K11e 680 euros
- 1 weight scale for the IP IP Scales Model: HCB
 302 Adam Equipment Highland Balance: 392
 euros
- . The ownership of the Equipment, as by law, is not transferred to the Entity. The effects of this loan shall commence from the date of delivery of the Equipment and shall cease at the end of

provvederà alla loro registrazione, appropriata conservazione e consegna allo Sperimentatore principale, così come previsto dal Protocollo e dalla normativa vigente.

- 4.4 I Medicinali Sperimentali dovranno essere muniti di adeguato documento di trasporto destinato alla Farmacia, con la descrizione del tipo di farmaco, della sua quantità, del lotto di preparazione, dei requisiti per la conservazione, della scadenza e i riferimenti alla Sperimentazione (codice di protocollo, Sperimentatore principale e Centro di Sperimentazione interessato).
- 4.5 L'Ente e lo Sperimentatore principale devono utilizzare i Medicinali Sperimentali e i Materiali forniti dal Promotore esclusivamente nell'ambito e per l'esecuzione della Sperimentazione. L'Ente non deve trasferire o cedere a terzi i Medicinali Sperimentali e/o i Materiali/Servizi forniti dal Promotore ai sensi del presente Contratto.
- 4.6(a) (In caso di ritiro dei Medicinali Sperimentali da parte del Promotore): I Medicinali Sperimentali scaduti o non altrimenti utilizzabili, ovvero non utilizzati al termine della Sperimentazione, saranno integralmente ritirati dal Promotore (o suo incaricato) e successivamente smaltiti a sue spese.

Art. 5 – Comodato d'uso (ove applicabile)

- 5.1 Il Promotore concede in comodato d'uso gratuito all'Ente, che accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss. c.c., lo/gli Strumento/i meglio descritti in appresso, unitamente al pertinente materiale d'uso (di seguito, singolarmente o cumulativamente, lo "Strumento")
- 1 smartophone Palmari Moto G32 317 euro
- 1 Tablet Lenovo K11e 680 euro
- 1 bilancia IP Modello: HCB 302 Adam Attrezzatura Highland Saldo: 392 euro.

La proprietà dello Strumento, come per legge, non viene trasferita all'Ente. Gli effetti del presente comodato decorreranno dalla data di consegna dello Strumento e cesseranno al termine della



the Trial, when the Equipment shall be returned to the Sponsor at no cost to the Entity.

The Parties also agree that any additional Equipments deemed necessary for the conduct of the study during the course of the Trial, should the characteristics and conditions thereof be met, shall be granted on gratuitous loan for use in accordance with the provisions of this Agreement. The Entity and the Sponsor shall proceed with a specific loan agreement, or with an addendum/amendment to the Agreement, if the Equipments are provided after the conclusion of the present Agreement. 5.2. It is required that the Equipments supplied have such characteristics, and in particular be configured to comply with the following requirements:

- physical encryption of hard disks or, where this is not possible, provision of the device for remote locking and logical encryption of files;
- installation of antivirus with an active licence;
- access to the Tools via password authentication;
- operating system with active support for updates/patches.

The Equipment in question must be provided with a declaration of conformity with European standards and directives. The Equipment will be subjected to acceptance testing if the Equipment has direct action on the patient or on other machinery present in the Entity by the technicians appointed by the Entity, in the presence of a delegate of the Sponsor (subject to prior agreement with the latter), for verification of correct installation and functionality and compliance with current regulations. At the time of delivery of the Equipment, suitable documentation shall be drawn up to certify the delivery.

5.3. The Sponsor shall be responsible for the

Sperimentazione, quando lo Strumento dovrà essere restituito al Promotore senza costi a carico dell'Ente.

Le Parti concordano altresì che gli eventuali ulteriori Strumenti ritenuti necessari conduzione dello studio nel corso della Sperimentazione, gualora ne ricorrano caratteristiche e le condizioni, saranno concessi in comodato d'uso gratuito secondo la disciplina di cui al presente Contratto. L'Ente e il Promotore procederanno con una convenzione specifica ovvero con un addendum/emendamento al Contratto, sul comodato qualora uno Strumento venga fornito dopo la stipula del presente Contratto.

5.2 Lo Strumento fornito in dotazione deve avere caratteristiche tali, e in particolare essere configurato in modo da rispettare i seguenti requisiti:

- cifratura fisica degli hard disk o, ove non fosse possibile, predisposizione del device per blocco da remoto e cifratura logica dei files;
- installazione di antivirus dotato di licenza attiva;
- accesso agli Strumenti tramite autenticazione con password;
- sistema operativo dotato di supporto attivo per updates/patches.

Lo Strumento in questione deve essere munito di dichiarazione di conformità alle normative e direttive europee. Esso verrà sottoposto a collaudo di accettazione, qualora abbia un'azione diretta sul paziente o su altri macchinari presenti nell'Ente, da parte dei tecnici incaricati dell'Ente stesso, alla presenza di un delegato del Promotore (previ accordi con esso), per le verifiche di corretta installazione e funzionalità e rispetto della normativa vigente. Al momento della consegna dello Strumento viene redatta idonea documentazione attestante la consegna.



transport and installation of the Equipment and undertakes to provide, at its own expense, the technical assistance necessary for its operation as well a any consumables for its use, at no cost to the Entity.

5.4. In accordance with the provisions of the technical manual of the Equipment, the Sponsor will carry out, at its own expense, in cooperation with the Principal Investigator, all the technical interventions necessary for the proper functioning of the Equipment, such as quality controls, calibrations and periodic safety checks. In the event of malfunction or failure of the Equipment, promptly communicated by the Principal Investigator, the Sponsor will proceed, directly or through personnel, with corrective specialized maintenance or repair or replacement with a similar Equipment.

5.5. The Sponsor shall bear all burden and liability in relation to any damage that may be caused to persons or things in connection with the use of the Equipment according to the indications of the Protocol and the manufacturer's instructions, if due to a defect of the same, except in the case where such damage is caused by willful misconduct and/or negligence on the part of the Entity. To this end, a plate or other suitable indication of ownership shall be affixed to the Equipments.

5.6. The Equipment shall be used by the

5.6. The Equipment shall be used by the Institution's staff and/or patients and for the sole and exclusive purposes of the Trial object of this Agreement, in accordance with the provisions of the Protocol. The Institution undertakes to keep and store the Equipment appropriately and with the necessary care, not to use it for any other use than the one envisaged above, not to transfer even temporarily the use of the Equipment to third parties, be it free of charge or for a consideration, and to return the Equipment to the Sponsor in the state in which it was

5.3 Il Promotore si fa carico del trasporto e dell'installazione dello Strumento e si impegna a fornire, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria per il suo funzionamento nonché eventuale materiale di consumo per il suo utilizzo, senza costi per l'Ente.

5.4 Secondo quanto previsto nel manuale tecnico dello Strumento, il Promotore svolgerà, a sua cura e spese, in collaborazione con lo Sperimentatore, tutti gli interventi tecnici necessari per il buon funzionamento dell'Apparecchiatura, guali controlli di qualità, tarature e verifiche di sicurezza periodica. In caso di disfunzione o guasto dello Strumento, tempestivamente comunicati dallo Sperimentatore, il Promotore procederà, direttamente o tramite personale specializzato, alla manutenzione correttiva o riparazione o sostituzione con analogo Strumento.

5.5. Il Promotore terrà a proprio carico ogni onere e responsabilità in relazione ad eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in relazione all'uso dello Strumento secondo le indicazioni del Protocollo e le istruzioni del produttore, qualora dovuti a vizio dello stesso, fatto quindi salvo il caso in cui tali danni siano causati da dolo e/o colpa dell'Ente. A tal fine verrà apposta sullo/gli Strumento/i apposita targhetta od altra idonea indicazione della proprietà.

5.6 Lo Strumento sarà utilizzato dal personale dell'Ente e/o dai pazienti e ai soli ed esclusivi fini della Sperimentazione oggetto del presente Contratto, conformemente a quanto previsto nel Protocollo. L'Ente si obbliga a custodire e conservare lo Strumento in maniera appropriata e con la cura necessaria, a non destinarlo a un uso diverso da quello sopra previsto, a non cedere neppure temporaneamente l'uso dello Strumento a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, e a restituire lo Strumento al Promotore nello stato in cui gli è stato consegnato, salvo il normale



delivered to the Entity, except for normal deterioration due to the effect of use.

5.7. The Sponsor reserves the right to demand the immediate return of the Equipment if the Equipment is used improperly or otherwise in a manner inconsistent with the provisions of this Agreement.

5.8. in the event of theft or loss of the Equipment, the Entity shall promptly, upon knowledge of the event, file a formal complaint with the competent public authority and notify the Sponsor within the same time limit. In all other cases of damage or disposal, the Entity shall notify the Sponsor promptly after knowledge of the event. Any fraudulent or otherwise unauthorized use must be reported immediately by the Principal Investigator to the Sponsor.

In the event of irreparable damage or theft of the Equipment, the Sponsor shall replace the Equipment, at no cost to the Entity, unless the event is the result of willful misconduct intent or negligence on the part of the Entity.

5.9. It is understood that with regard to the Equipments that will be directly handled or managed by the patients/parents/legal guardians (e.g., electronic diaries), the Sponsor acknowledges that the Entity is relieved from any responsibility deriving from tampering, damage or theft of the same Equipments attributable to the patients/parents/legal guardians. In the event of failure and/or loss by the subjects participating in the study, the Sponsor will replace the equipment at its own expense; the Entity will be responsible for the delivery of the equipment to the recipient, including the registration and delivery of the Sponsor's instructions, as well as the collection at the time of the subject's exit, for whatever reason, from the study; the Entity will also be responsible for promptly informing the Sponsor of any failure to return the equipment by the subjects participating in the study.

deterioramento per l'effetto dell'uso.

5.7 Il Promotore si riserva il diritto di richiedere l'immediata restituzione dello Strumento qualora lo stesso venga utilizzato in maniera impropria o comunque in modo difforme dalle previsioni di cui al presente Contratto.

5.8 In caso di furto o perdita o smarrimento dello Strumento, l'Ente provvederà tempestivamente, all'atto della conoscenza dell'evento, alla presentazione di formale denuncia alla competente pubblica autorità con comunicazione dell'accaduto al Promotore nello stesso termine. In tutti gli altri casi di danneggiamento o smaltimento. l'Ente dovrà darne comunicazione al Promotore tempestivamente al momento della conoscenza dell'evento. L'eventuale utilizzo fraudolento o comunque non autorizzato dovrà essere segnalato immediatamente dallo Sperimentatore principale al Promotore.

In caso di danneggiamento irreparabile o furto dello Strumento, il Promotore provvederà alla sostituzione dello stesso, senza costi per l'Ente, salvo che il fatto derivi da dolo o colpa dell'Ente.

5.9 Resta inteso che per quanto attiene agli Strumenti che saranno direttamente maneggiati o gestiti dai pazienti/genitori/tutori legali (es. diari elettronici), il Promotore riconosce che l'Ente è sollevato da responsabilità derivanti da manomissione, danneggiamento o furto degli Strumenti imputabili stessi pazienti/genitori/tutori legali. In caso di guasto e/o smarrimento da parte dei soggetti che partecipano allo studio, il Promotore provvederà a proprie spese alla sostituzione dell'attrezzatura; l'Ente si farà carico della consegna dell'attrezzatura al destinatario, compresa la registrazione e la consegna delle istruzioni del Promotore, nonché del ritiro al momento dell'uscita, per qualsiasi ragione avvenuta, del soggetto dallo studio; l'Ente farà inoltre carico di informare tempestivamente il Promotore per qualunque mancata restituzione dell'attrezzatura da parte dei



5.10. It is acknowledged that the Authorization for the free loan of the Equipment was granted by the Entity following its internal procedures.

Art. 6 – Remuneration

6.1. The remuneration agreed, previously evaluated by the Entity for each eligible assessable patient and who has completed the trial treatment according to the Protocol and for whom the related CRF/eCRF has been duly compiled, including all the costs incurred by the Entity in execution of the Trial and the costs to cover all the related activities, is € 5790 DBVC Period only and € 9973 DBVC and OLE Period per patient, as specified in greater detail in the Budget annexed (sub A).

6.2. The Sponsor will pay the amount due under the terms of this article on the basis of a valid statement of account/supporting document agreed between the Parties.

The above amount will be paid at the intervals indicated in the Budget (Annex A, Paragraph "Liquidation and Invoices"), on the basis of the number of patients enrolled during the period, the treatments carried out according to the Protocol and in the presence of the duly completed CRF/ECRF duly compiled and validated by the Sponsor based on the activities carried out.

6.3

All the laboratory/Equipment tests required by the Protocol, approved by the **Ethics** Committee, and indicated in Annex A will not in any way burden the Entity even when carried out outside the Entity. ΑII the laboratory/Equipment tests not included in the price agreed per eligible patient, as well as any other additional service/activity requested by the Sponsor and included in the Protocol approved by the Ethics Committee shall be reimbursed to the Entity and invoiced to the Sponsor in addition to the price paid for each eligible patient.

soggetti che partecipano allo studio.

5.10 Si dà atto che l'autorizzazione alla concessione in comodato d'uso gratuito dello Strumento è stata rilasciata dall'Ente a seguito delle e secondo le proprie procedure interne.

Art. 6 - Corrispettivo

6.1 Il corrispettivo pattuito, preventivamente valutato dall'Ente, per paziente eleggibile, valutabile e che abbia completato il trattamento sperimentale secondo il Protocollo e per il quale sia stata compilata validamente la relativa CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall'Ente per l'esecuzione della Sperimentazione e dei costi di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € 5790 DBVC Period only and € 9973 DBVC and OLE Period per paziente, come meglio dettagliato nel Budget qui allegato sub A.

6.2 Il Promotore si impegna a corrispondere quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo, concordato tra le Parti.

Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con la cadenza indicata nel Budget (Allegato A, paragrafo "Liquidazione e Fatture") sulla base del numero dei pazienti coinvolti nel relativo periodo, dei trattamenti da loro effettuati secondo Protocollo e in presenza delle relative CRF/eCRF debitamente compilate e ritenute valide dal Promotore in base alle attività svolte.

6.3 Gli esami di laboratorio/strumentali richiesti dal Protocollo approvato dal Comitato Etico, ed indicati in Allegato A non graveranno in alcun modo sull'Ente anche se effettuati all'esterno dell'Ente. Tutti gli esami di laboratorio/strumentali non compresi nel corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, così come ogni altra prestazione/attività aggiuntiva richiesta dal Promotore e prevista dal Protocollo approvato dal Comitato Etico saranno rimborsati all'Ente e fatturati al Promotore in aggiunta al corrispettivo pattuito per paziente eleggibile.



6.4. The Entity will not receive no remuneration for patients who cannot be assessed due to failure to observe the Protocol, violation of the rules of Good Clinical Practice or failure to comply with the laws applicable to clinical drug trials. The Entity will have no right to receive any remuneration for any patient enrolled after notification of interruption and/or conclusion of the Trial by the Sponsor, or any number beyond the maximum number of patients stipulated under the terms of this Agreement, if not agreed with the Sponsor.

6.5. The Sponsor shall also reimburse the Entity with the additional costs medical/diagnostic activities, including hospital admissions, which are not provided for in the Protocol or amendments to the Protocol, and which are not already covered by the above payments, if such activities are essential for the proper clinical treatment of a patient undergoing the Trial. The reimbursement will only be paid on condition that such activities and costs have been properly communicated, with justification, and have been documented in writing to the Sponsor and approved in writing by the Sponsor, and provided that the patient's personal data is communicated in anonymized form.

6.6. If, during the Trial, it is necessary to increase the financial support to the Entity, the Sponsor may supplement this Agreement by an addendum/amendment, authorizing the appropriate increase to the attached Budget.

6.7. In accordance with the regulation on mandatory e-invoicing for sales of goods and services among private individuals, the Entity shall issue invoices in XML (Extensible Markup Language) format. Invoices are to be sent through the interchange system (SDI). To this end:

The Sponsor hereby provides its details:

Incyte corporation

6.4 L'Ente non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica o di mancato rispetto della normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. L'Ente non avrà diritto ad alcun compenso anche per pazienti coinvolti successivamente alla comunicazione di e/o della interruzione conclusione Sperimentazione da parte del Promotore od oltre il numero massimo di soggetti da includere ai sensi del presente Contratto, ove non concordati con il Promotore.

6.5 Il Promotore provvederà, inoltre, a rimborsare all'Ente tutti i costi aggiuntivi risultanti da attività mediche/diagnostiche, compresi eventuali ricoveri, non previste nel Protocollo o nei successivi emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività si rendano indispensabili per una corretta gestione clinica del paziente in sperimentazione. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi vengano tempestivamente comunicati, giustificati e documentati per iscritto al Promotore e approvati per iscritto dallo stesso, ferma restando la comunicazione in forma codificata dei dati personali del paziente.

6.6 Se nel corso dello svolgimento della Sperimentazione si rendesse necessario aumentare il supporto economico a favore dell'Ente, il Promotore potrà integrare, con un addendum/emendamento, il presente Contratto, prevedendo l'adeguato aumento del Budget qui allegato.

6.7 In ottemperanza alla normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi anche tra privati, l'Ente emetterà fatture in formato XML (Extensible Markup Language) e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI). A tal fine:

- Il Promotore comunica i propri dati:

Incyte corporation



Tax ID number nº 94-3136539

RECIPIENT CODE/CERTIFIED EMAIL emea@ctp.solutions.iqvia.com

- The Entity provides its details:

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

RECIPIENT CODE/CERTIFIED EMAIL: UFWFGB

TAX ID: **02153140583**VAT no.: **01033011006**BANK ACCOUNT:

IT58J0200805316000400000886

6.8. The payments made for the Entity's services (i) represent the fair market value for those services, as they reflect the tariff scale applied by the Entity, (ii) were negotiated under normal market conditions, and (iii) were not agreed on the basis of the volume or value of prescriptions or in reference to those prescriptions or other financial activities between the Parties. Neither the Entity nor the Principal Investigator shall request any compensation or reimbursement from any other party in return for the activities performed or costs incurred by including the patients in the Trial, which the Sponsor is obligated to pay for.

6.9. Within the limits and in the manner stipulated in the Protocol and approved by the Ethics Committee, the Sponsor will provide patients taking part in the Trial with reimbursement of out-of-pocket expenses, as long as they are incurred and documented, in relation to their participation in the Trial at the Entity, according to procedures approved in advance by the Ethics Committee and reported in the document "Reimbursements and allowances for trial participants". Costs may be reimbursed by the administration office of the Entity, which will follow its own procedures. In any case, for the purposes of obtaining reimbursement from the Sponsor, each patient

Tax ID number nº 94-3136539

CODICE DESTINATARIO/PEC emea@ctp.solutions.iqvia.com

- l'Ente comunica i propri dati:

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
CODICE DESTINATARIO/PEC: UFWFGB

C.F.: **02153140583** P.IVA:**01033011006**

COORDINATE BANCARIE

IT58J0200805316000400000886

6.8 I pagamenti effettuati per i servizi svolti dall'Ente (i) rappresentano il corretto valore di mercato di detti servizi, poiché adeguati rispetto al tariffario applicabile presso l'Ente, (ii) sono stati negoziati a condizioni commerciali normali e (iii) non sono stati definiti sulla base del volume o valore di prescrizioni o comunque in riferimento a tali prescrizioni o altre attività economiche che si generino fra le Parti. A fronte delle attività svolte o delle spese sostenute includendo i Pazienti in Sperimentazione, al cui pagamento il Promotore sia tenuto, né l'Ente né lo Sperimentatore principale chiederanno altri rimborsi corrispettivi ad altri soggetti.

6.9 Nei limiti e con le modalità previsti dal Protocollo ed approvati dal Comitato etico, il Promotore mette a disposizione dei pazienti che partecipano alla Sperimentazione il rimborso delle spese vive, purché effettivamente sostenute e documentate, correlate alla partecipazione alla Sperimentazione presso l'Ente, mediante procedure preventivamente approvate Comitato etico e richiamate nel documento "Reimbursements and allowances for trial participants" ["Rimborso Spese e Indennità per i Partecipanti alla Sperimentazione"].

Il rimborso potrà essere effettuato attraverso l'amministrazione dell'Ente, che seguirà le proprie procedure in materia. In tal caso, ai fini della copertura da parte del Promotore, ciascun



will submit receipts for the expenses incurred in visiting the Entity; the list will be anonymized by the Entity, which, considering the duration of the study, the Entity will agree the terms for submission to the Sponsor of the statement of account based on the receipts for all expenses incurred by the patients during the reference period. The Sponsor may check the sums claimed by comparing them against the services provided to the patients and will make the related payments to the Entity. It will then be the responsibility of the Entity to arrange to reimburse each patient in accordance with the relevant amounts.

Alternatively, reimbursement may be issued to patients by a specialized external organization (hereinafter, "Service Provider"), specifically appointed in writing by the Entity with appointment as data controller of patients' personal data, of which the Entity is the independent holder. The Service Provider may also be reported by the Sponsor and paid by the latter (e.g., carrying out a similar service in other Sites and/or countries), but shall remain independent and may not in any way transfer patient personal data (of which it is not the controller) to the Sponsor. After being adequately informed, each patient shall expressly agree to receive reimbursement of their expenses via the Service Provider.

The provisions listed in the previous paragraphs shall also apply, where provided for in the Protocol, to compensatory allowance for expenses and lost earnings directly associated with participation in the Trial, approved pursuant to Articles 31, 32, and 33 of the Regulation.

All costs related to items not listed in Annex A, or not provided for in the Protocol, will not be reimbursed. Only in exceptional cases and upon Sponsor approval, additional costs could be reimbursed.

Parties agree that any bank charges and

paziente presenterà l'elenco delle spese e le relative ricevute all'Ente; tale elenco sarà debitamente codificato a cura dell'Ente, che, in considerazione della durata dello concorderà i termini per la presentazione al Promotore dell'elenco delle spese complessive sostenute dai pazienti nel periodo di riferimento. Il Promotore potrà controllare le somme richieste confrontandole con le prestazioni erogate ai pazienti ed effettuerà i relativi pagamenti in favore dell'Ente. Sarà quindi responsabilità dell'Ente provvedere alla corresponsione del rimborso a ciascun paziente coinvolto, secondo gli importi di rispettiva pertinenza.

Alternativamente, il rimborso potrà essere materialmente erogato ai pazienti un'organizzazione specializzata esterna (d'ora innanzi denominato "Fornitore di Servizi"), con nomina a responsabile del trattamento dei dati personali dei pazienti, di cui l'Ente è autonomo titolare. Il Fornitore di Servizi potrà anche essere segnalato dal Promotore e da esso remunerato (ad es. in quanto svolgente analogo servizio in altri Centri e/o Paesi), ma dovrà restare indipendente e non potrà in alcun modo trasferire al Promotore dati personali dei pazienti, del cui trattamento lo stesso non è titolare. Ciascun paziente dovrà esplicitamente acconsentire, previa opportuna informativa, a ricevere il rimborso delle spese di propria spettanza tramite il Fornitore di Servizi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicheranno altresì, qualora previsto dal Protocollo, alle indennità compensative per le spese e per i mancati guadagni direttamente connessi con la partecipazione alla Sperimentazione, riconosciute ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del Regolamento.

Tutti i costi relativi a voci non specificate nell'Allegato A o non previste nel Protocollo non verranno rimborsati. Costi aggiuntivi potranno essere rimborsati, solo in casi eccezionali e previa approvazione del Promotore.

Le Parti concordano che le eventuali spese e



commissions due for foreign wire transfer shall be charged entirely to the originator and in no case can they be deducted from the amount that is credited to the payee.

The criteria and methods indicated in paragraph 3 shall apply, to the extent compatible, to other cases of external services related to the Trial that are provided for in the Protocol and assessed favorably by the Ethics Committee, such as, for example the provision of home services (home nursing), or the home delivery of drugs to be self-administered by the patient.

Art. 7 - Duration, termination and cancellation

7.1 This Agreement shall take effect from the date of the last signature ("Effective Date") and shall remain in force until conclusion of the Trial at the Entity, as provided for in the study Protocol, subject to any amendments agreed by the Parties.

Without affecting the foregoing provision, this Agreement shall remain in full force and effect following the issue of formal authorization by the Competent Authority.

7.2 The Entity may terminate this Agreement in writing with 30-day notice, sent to the Sponsor by registered post or certified email, in the following cases:

- insolvency of the Sponsor, proposal of composition arrangements, also extrajudicially, with the creditors of the Sponsor or the commencement of enforcement action against the Sponsor.
- the sale of all or part of the assets of the Sponsor to the creditors or the agreement of a moratorium with creditors.

The notice will take effect from the time when the Sponsor receives the above communication. commissioni bancarie dovute per i bonifici esteri dovranno essere addebitate interamente all'ordinante e in nessun caso potranno essere dedotte dall'importo che viene accreditato al beneficiario.

I criteri e le modalità indicati al comma 3 si applicheranno, in quanto compatibili, ad altre fattispecie di esternalizzazione di servizi attinenti alla Sperimentazione, che siano stati disciplinati dal Protocollo e valutati favorevolmente dal Comitato etico, quali ad es. la fornitura di servizi domiciliari (home nursing), o la consegna a domicilio di medicinali da autosomministrarsi da parte del paziente.

Art. 7 - Durata, Recesso e Risoluzione

7.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione ("Data di decorrenza") e rimarrà in vigore sino all'effettiva conclusione della Sperimentazione presso l'Ente, così come previsto nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti. Fermo restando quanto sopra, il presente Contratto produrrà i suoi effetti a seguito del rilascio di formale autorizzazione da parte

7.2 L'Ente si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare al Promotore con raccomandata A.R. o PEC nei casi di:

dell'Autorità Competente.

- insolvenza del Promotore, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori del Promotore o avvio di procedure esecutive nei confronti del Promotore.
- cessione di tutti o di parte dei beni del Promotore ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti.
- Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore della comunicazione di cui sopra.
- 7.3 Il Promotore, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal



7.3. The Sponsor, in accordance with Article 1373(2) of the Italian Civil Code, may terminate this Agreement at any time by sending 30-day notice in writing by registered post or certified email. The notice will take effect from the time when the Entity receives such communication.

The termination by the Sponsor will not affect the obligations assumed and costs paid by the Entity on the date of notification of termination. In particular, the Sponsor will pay the Entity all the documented, non-revocable expenses, contained in Annex A, that it has incurred in order to ensure the correct, efficient execution of the Trial (where applicable, including the costs incurred by the Entity towards the patients/participants) and all the payments accruing up until that time.

In the case of early termination the Sponsor may, as the original owner, receive all the complete and partial data and results obtained by the Entity during the Trial and also thereafter, if deriving from or related to the Trial.

7.4. In case of termination of the Trial, in accordance with the applicable regulation, Sponsor will pay the Entity the expenses and considerations contained in Annex A that have accrued and are documented up until that time. 7.5. It is also agreed that the early termination of this Agreement shall not give either Party any right to claim from the other Party any compensation or requests for payment other than those already agreed.

7.6. This Agreement shall cease to have effect automatically pursuant to Article 1454 of the Civil Code in the event that either Party has not fulfilled one of its obligations as provided for herein, within 30 days from a written notice to perform sent by the other Party.

presente Contratto in qualunque momento per giustificati motivi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell'Ente di detta comunicazione.

In caso di recesso del Promotore sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall'Ente alla data della comunicazione di recesso. In particolare, il Promotore corrisponderà all'Ente tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione (ove applicabile, incluse le spese sostenute dall'Ente nei confronti dei pazienti-partecipanti), nonché i compensi sino a quel momento maturati.

In caso di recesso anticipato, il Promotore ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, tutti i dati e risultati, anche parziali, ottenuti dall'Ente nel corso della Sperimentazione e anche successivamente, se derivanti da o correlati a essa.

7.4 In caso di interruzione della Sperimentazione, ai sensi della normativa applicabile, il Promotore corrisponderà all'Ente i rimborsi delle spese e i compensi effettivamente maturati e documentati fino a quel momento.

7.5 Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato del Contratto non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare, nei confronti dell'altra, pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto. 7.6 Gli effetti del presente Contratto cesseranno automaticamente ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile nel caso in cui una delle Parti non abbia adempiuto a uno degli obblighi previsti dal presente Contratto entro 30 giorni dalla richiesta scritta di adempimento presentata dall'altra parte. Resta in ogni caso salva l'applicabilità degli artt. 1218 e seguenti del Codice Civile.

7.7 In caso di risoluzione del presente Contratto non derivante da inadempimento dell'Ente,



The provisions of Articles 1218 et seq. of the Italian Civil Code shall apply in any event.

7.7. If this Agreement is terminated for reasons not due to non-compliance by the Entity, the Entity shall have the right to reimbursement of the expenses incurred in relation to the Trial prior to receipt of the notice of termination, and to payment for the services rendered in accordance with the Protocol and this Agreement, proportionately to the activities completed up to the date of termination. The Entity shall repay the Sponsor any amounts already paid in relation to activities that were not completed.

7.8. In all cases of interruption or termination of this Agreement, full precautions will be taken to protect the patients already involved, in accordance with the Protocol approved by the Ethics Committee, guaranteeing, within the limits and the modality set in the Article 4.2 continuity of treatment.

Art. 8 - Insurance cover

- 8.1. The Sponsor is required to guarantee, according to current legislation, compensation for damages suffered by patients and attributable to participation in the clinical Trial, in accordance with the Protocol, commensurate with the nature and extent of the consequent risks.
- 8.2. Without prejudice to the provisions of Article 76 of the Regulation for the low-intervention trials the insurance coverage provided by the Sponsor guarantees with respect to the hypotheses of civil liability of the Sponsor, the health entity where the Trial is conducted, the Principal Investigator, and the other Investigators involved at the Entity.
- 8.3. The Sponsor confirms, by signing this Agreement, that it has taken out a third-party liability insurance policy (no. BOWLT2550503, with the insurer Lloyd's Insurance Company S.A.) to cover the risk of injury to patients from

quest'ultimo avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Sperimentazione prima del ricevimento della notifica di risoluzione e ad un compenso per i servizi resi in conformità al protocollo ed al presente contratto, in proporzione all'attività svolta sino alla data della risoluzione. L'Ente si impegna a restituire al Promotore eventuali importi già liquidati e relativi ad attività non svolte.

7.8 In tutti i casi di interruzione o di risoluzione del presente Contratto, sarà attuata ogni precauzione per garantire la massima tutela dei pazienti già coinvolti, in accordo con quanto previsto dal Protocollo approvato dal Comitato Etico, garantendo, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4.2, la continuità terapeutica.

Art. 8 - Copertura assicurativa

- 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla sperimentazione clinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
- 8.2 Fatte salve le previsioni dell'art 76 del Regolamento per le sperimentazioni a basso livello di intervento la copertura assicurativa fornita dal Promotore garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell'istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, degli altri e Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente. 8.3 Il Promotore dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. BOWLT2550503, con la Compagnia Lloyd's Insurance Company S.A.) responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella



taking part in the Trial, in accordance with M.D. of 14 July 2009. The Ethics Committee considered that the insurance policy complies with the provisions of the law and adequately protects the patients taking part in the trial.

8.4. The Sponsor confirms, by signing this Agreement, that it is liable for any consequences resulting from any present or future deficiencies in the insurance cover mentioned above, integrating them where necessary in accordance with the provisions of Article 8.1.

8.5. In particular, in the event that the Sponsor intends to withdraw from the Agreement, the Sponsor warrants that the insurer shall in all cases guarantee the coverage of patients already included in the clinical trial also during the continuation of the Trial, in accordance with Article 2 par. 3 of M.D. of 14 July 2009.

Art. 9 – Final report, ownership and use of results

9.1. The Sponsor will publish the results of the Trial even if the results are negative, in accordance with the provisions of the following article.

9.2 The Sponsor is liable for preparing the final clinical report and for sending a summary of the results of the Trial to the Principal Investigator and Ethics Committee by the applicable legal deadline. Regardless of the outcome of a clinical Trial, within one year (and six months in the case of pediatric studies) from its conclusion, the Sponsor sends a summary of the results of the Trial to the EU database in accordance with the procedures set out in Article 37.4 of the Regulation (UE) n. 536/2014. 9.3. All the data, the results, information, materials, discoveries and inventions deriving from the execution of the Trial in pursuit of its objectives, is the exclusive property of the Sponsor, without prejudice to the right of the Investigators, if the conditions are met, to be

Sperimentazione.

8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all'art. 8.1.

8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 14 luglio 2009.

Art. 9 - Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati

9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi, in conformità a quanto stabilito dall'articolo che segue.

9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell'invio entro i termini previsti dalla vigente normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. Indipendentemente dall'esito di una sperimentazione clinica, entro un anno (e sei mesi nel caso di studi pediatrici) dalla sua conclusione, il Promotore trasmette una sintesi dei risultati della sperimentazione alla banca dati EU secondo le modalità previste dall'Art 37.4 del Regolamento (UE) n. 536/2014.

9.3 Tutti i dati, i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte e le invenzioni derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione, nel perseguimento degli obiettivi della stessa, sono di proprietà esclusiva del Promotore salvo il diritto degli Sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autori.

A fronte di una procedura attivata, ovvero da attivarsi, da parte del Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto



recognized as authors.

If the Sponsor takes action, or intends to take action to file an application for a patent relating to inventions obtained during the course of the Trial, the Entity, and on its behalf, the Principal Investigator, shall provide to Sponsor, at the expense of the latter, all the assistance and documentary support necessary for that purpose.

9.4. The Entity may use the data and the results of the Trial, for which processing it is autonomous data controller pursuant the applicable regulation for its own institutional, scientific and research purposes only. Such use must not under any circumstance affect the secrecy and the patent protection of the related intellectual property rights due to Sponsor.

The Parties mutually acknowledge they will still be the owners of industrial and intellectual property rights relating to their background knowledge.

9.5. The provisions of this article will remain valid and binding even after termination or cancellation of this Agreement.

9.6 The Parties shall, to the extent not expressly provided for, observe the provisions of the Industrial Property Code (legislative decree 30/2005 as amended by legislative decree 63/2018 enacting Directive EU 2016/943) concerning the moral rights of the author/inventor.

Art. 10 – Secrecy of technical and commercial information and dissemination of data

10.1. By signing this Agreement, Sponsor and Entity undertake to treat as private for the entire duration of this Agreement, all the technical and/or commercial information provided by the other Party and/or developed during the course of the Trial and in pursuit of its objectives as well as know-how, materials,

invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l'Ente, e per esso lo Sperimentatore principale, si impegnano a fornire al Promotore, con spese a carico dello stesso, il supporto, anche documentale, utile a tal fine.

9.4 L'Ente può utilizzare i dati e risultati della Sperimentazione, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore.

Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge).

9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

9.6 Le Parti per quanto non espressamente previsto osservano le disposizioni contenute nel Codice della Proprietà Industriale (Decreto legislativo 30/2005 modificato dal decreto legislativo 63/2018 che recepisce la Direttiva UE 2016/943) in tema di diritti morali dell'autore/inventore.

Art. 10 Segretezza di informazioni tecnicocommerciali e diffusione dei risultati

10.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Promotore e l'Ente si impegnano a mantenere riservate per l'intera durata del presente Contratto, tutte le informazioni di natura tecnica e/o commerciale fornite dall'altra parte e/o sviluppate nel corso della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa (tra cui a titolo esemplificativo ma non limitativo la *Investigator Brochure*, le informazioni, dati e materiali riguardanti il medicinale oggetto della Sperimentazione nonché sul know-how, sui materiali, dispositivi, tecnologia e attrezzature apportate dalle Parti o messe a disposizione



devices, technology and equipment contributed by the Parties or made available to each other which may be classified as "Commercial Secrets" within the meaning of articles 98 and 99 of the Industrial Property Code (legislative decree 30/2005 as amended by legislative decree 63/2018 enacting Directive EU 2016/943), and shall take all the contractual, technological or physical measures necessary to protect such information, also with regard to their own employees, contractors, subcontractors, successors or assigns, and also all information of a financial nature, in whatever form it may be expressed and/or on any media stored, which is communicated by one Party to the other Party in the course of and in connection with the relationship which is the object of this Protocol, even when not specifically and visibly marked "confidential" or "privileged" or "secret", unless otherwise agreed by the Parties.

Sponsor and Entity also represent and warrant as follows:

- (i) its own Commercial Secrets have been acquired, used and disclosed legally and there are not as far as is known to it any legal actions, disputes, claims for compensation or indemnity, whether judicial or extrajudicial, brought by any third-party claiming ownership of such secrets.
- (ii) It shall therefore indemnify the other party in respect of any legal actions, complaints, claims for compensation or indemnity, whether judicial or extrajudicial, brought by any third-party claiming ownership to such Trade Secrets.
- 10.2. The Parties are obligated to adequately and accurately disclose and publish the results of the Trial as well as to communicate them adequately to the patients taking part and to the patients' representatives. Under the terms of the applicable regulations, the Sponsor is

reciprocamente), che siano classificabili come "Segreti Commerciali" ai sensi degli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 63/2018 in recepimento della Direttiva UE 2016/943), adottando ogni misura di carattere contrattuale, tecnologico o fisico idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, sub-appaltatori, danti o aventi causa e anche tutte le informazioni di natura finanziaria, in qualsiasi forma espresse e/o su qualsiasi supporto memorizzate, che siano state comunicate da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente Protocollo e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati ed indipendentemente dall'apposizione sugli stessi della "confidenziali" o "riservati" o "segreti", fatto salvo un diverso accordo tra le Parti.

- Il Promotore e l'Ente inoltre dichiarano e garantiscono quanto segue:
 - (i) i propri Segreti Commerciali sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e non vi sono per quanto ad esso noto azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti;
 - (ii) esso, pertanto manleverà l'altra parte da azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali Segreti Commerciali.
- 10.2 Le Parti sono obbligate all'adeguata e corretta diffusione e pubblicazione dei risultati della Sperimentazione nonché alla loro adeguata comunicazione ai pazienti partecipanti ed ai rappresentanti dei pazienti. Il Promotore, ai sensi della vigente normativa, è tenuto a rendere pubblici tempestivamente i risultati, anche se negativi, ottenuti a conclusione della Sperimentazione, non appena disponibili da parte di tutti i Centri partecipanti e comunque non oltre



required to promptly publish the results of the Trial even if negative, obtained at the end of the Trial as soon as they become available from all the participating Centres and any case no later than the deadlines for this purpose established by the applicable provisions of the European Union12 (twelve) months from the conclusion of the trial

10.3. The Principal Investigator has the right to disseminate and publish, without limitation, the results of the Trial obtained from the Entity, in accordance with the current laws on the confidentiality of sensitive data, data protection and intellectual property, and in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

To ensure that the data processing is correct and accurate and the results of the Trial obtained at the Entity, in view of their presentation or publication, at least 60 days before them, the Principal Investigator will send the Sponsor the text of the document Intended to be presented or published. Should issues arise in relation to the scientific integrity of the document and/or issues regarding regulatory aspects, patents or the protection of intellectual property, the Parties and the Principal Investigator will proceed over the next 60 days to review the document The Principal Investigator shall agree to take into account the Sponsor's suggestions in the publication or presentation, only if necessary to protect the confidentiality of information, personal data, and to protect intellectual property, provided that the amendments do not conflict with the reliability of the data, or the rights, safety and well-being of the patients.

10.4. The Sponsor acknowledges that it has no right to request the deletion of information contained in the document, except where such requests and amendments are necessary for, data confidentiality, data protection and the protection of intellectual property.

12 (dodici) mesi dalla conclusione della Sperimentazione.

10.3 Lo Sperimentatore principale ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati della Sperimentazione ottenuti presso l'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili, di protezione dei dati personali e di tutela della proprietà intellettuale, nonché nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto.

Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell'elaborazione dei dati e dei risultati della Sperimentazione ottenuti presso l'Ente, in vista della loro presentazione o pubblicazione, almeno 60 giorni prima di esse lo Sperimentatore principale dovrà trasmettere al Promotore il testo del documento destinato ad essere presentato o pubblicato. Ove dovessero sorgere questioni relative all'integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti agli aspetti regolatori, brevettuali o di tutela della proprietà intellettuale, Parti е lo Sperimentatore Principale procederanno nei 60 giorni successivi al riesame del documento. Lo Sperimentatore principale accetterà di tenere conto dei suggerimenti del Promotore nella presentazione o pubblicazione, solo se necessari ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni, dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale, purché non in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, la sicurezza e il benessere dei pazienti.

10.4 Il Promotore riconosce di non aver diritto di chiedere l'eliminazione delle informazioni contenute nel documento, salvo quando tali richieste e modifiche siano necessarie ai fini della tutela della riservatezza dei dati, della protezione dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale.

10.5 Il Promotore, allo scopo di presentare una richiesta di brevetto e qualora risulti necessario, potrà chiedere allo Sperimentatore principale di differire di ulteriori 90 giorni la pubblicazione o



10.5. The Sponsor may, for the purposes of presenting a patent application and if necessary, ask the Principal Investigator to delay the publication or presentation of the document by a further 90 days.

The Trial being multi-centre, the Principal Investigator may not publish the data or the results of his or her own Centre until all data and results of the Trial have been published in full or for at least 12 months from conclusion of the Trial, its interruption or early termination. If a publication containing the results of a multicentre trial, published by the Sponsor or by the third party designated by the Sponsor is not completed within 18 months from the end of the multi-centre Trial, the Investigator may publish the results obtained at the Entity, in accordance with the contents of this article.

Art. 11 - Data protection

11.1. In executing the contractual activities the Parties shall treat all the personal data they receive for any reason in relation to the clinical Trial in accordance with the objectives of the foregoing articles and in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 (GDPR), and with the related provisions of law and orders of national administrations, including anv subsequent amendments (collectively the "Data Protection Laws") as well as any regulations of the Entities, provided that they are communicated in advance and specifically to the Sponsor.

11.2. The terms used in this article, in this Agreement, in the informed consent documents and in any other documents used for the purposes of the Trial shall be construed and utilized in accordance with the meanings given in Annex B.

11.3. The Entity and Sponsor are independent Data Controllers for the purposes of article 4 paragraph 17 of the GDPR. Each of the Parties

presentazione del documento.

In caso di sperimentazione multicentrica, lo Sperimentatore principale non potrà pubblicare i dati o risultati del proprio Centro sino a che tutti i dati e risultati della Sperimentazione siano stati integralmente pubblicati ovvero per almeno 12 mesi dalla conclusione della Sperimentazione, dalla sua interruzione o chiusura anticipata.

Laddove la pubblicazione recante i risultati di una sperimentazione multicentrica ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, non venga effettuata entro 18 mesi dalla fine della Sperimentazione multicentrica, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l'Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

11.1 Le Parti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la sperimentazione clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati"), nonché di degli eventuali regolamenti Enti, purché comunicati preventivamente e specificamente al Promotore.

11.2 I termini utilizzati nel presente articolo, nel Contratto, nella documentazione di informativa e consenso e in ogni altro documento utilizzato per le finalità della sperimentazione clinica devono essere intesi e utilizzati secondo il significato a essi attribuito nell'Allegato B.

11.3 L'Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 paragrafo 17 del GDPR. Ciascuna delle Parti provvederà a propria cura e spese,



will arrange at its own expense, as part of its organizational structure, for the appointment of Data Processors and assignment of functions and tasks to designated subjects, who operate under their authority, in accordance with the artt. 28 e 29 of GDPR

To this end, the Sponsor has identified as Data Processors pursuant to Article 28 GDPR the Laboratory (ICON Laboratory Services Ireland) and IQVIA RDS Italy s.r.l., who will act under the responsibility of the Sponsor.

11.4. For the purposes of the Trial, personal data relating to the following categories of data subjects will be processed: persons adults and adolescents between 12 and 17 years of age taking part in the trial of the participating subjects; persons operating on the Parties' behalf. Such data subjects will be appropriately informed of the processing of their data. For the purposes of the Trial, the following types of personal data will be processed of participating subjects: the data referred to in article 4 paragraph 1 of the GDPR; data classified as "sensitive" – and in particular, data relating to health, sexual life and genetic data - referred to in Article 9 GDPR. Such data shall be processed in accordance with the principles of legality, fairness, transparency, adequacy, relevance and necessity as contained in Article 5 paragraph 1 of the GDPR as well as exclusively for the purposes and for the related regulatory, administrative and accounting obligations, through suitable methods and procedures (including computerized), pursuant to articles. 13 and 14 GDPR.

11.5 The Entity and the Sponsor acknowledge that, in relation to personal data, even of a particular nature, processed for the conclusion and execution of this Contract, the natural person to whom the data refers ("interested party") has the right of access, rectification, limitation, cancellation, portability and opposition (articles 15-22 of the GDPR), as well

nell'ambito del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del trattamento e attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati, che operino sotto la loro autorità, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

A tal fine, il Promotore ha individuato in qualità di Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR il Laboratorio ICON Laboratory Services Irelande IQVIA RDS Italy s.r.l., che agiranno sotto la responsabilità del Promotore.

11.4 Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti adulti e adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni partecipanti alla sperimentazione in forma pseudonimizzata; personale che opera per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali dei soggetti partecipanti: dati di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR; dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all'art. 9 del GDPR. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del GDPR, nonché esclusivamente per le finalità e per correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.

11.5 Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali, anche di natura particolare, trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

11.6 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" anche di natura particolare, forniti anche verbalmente per l'attività



as the right to report any violation to the Supervisory Authority.

11.6 The entity and the Sponsor mutually declare to be informed (and, as far as is reasonable, expressly consent) that the "personal data", even of a particular nature, provided even verbally for pre-contractual activity or in any case collected as a consequence or during of the execution of this Contract, are processed exclusively in accordance with the Protocol, pseudonymized form and ensuring the implementation of the principle of minimization in their use.

11.7 The Entity and the Sponsor undertake to adopt appropriate technical organizational security measures pursuant to art. 32 GDPR also guaranteeing a level of security, including IT, appropriate to the risk, taking into account the nature, scope, context and purposes of the processing, as well as risks with different probabilities and severity for the rights and freedom of natural persons. The data will in fact be collected through a specific "Medidata RAVE eDC - electronic data capture" Platform for which its managers guarantee an adequate organizational technical security policy to combat IT risks.

11.8. If transfers of biological material are carried out as foreseen by the Protocol (tissues, blood, urine) between the Sponsor /Vendor and Entity, the Parties involved in the transfer will provide a specific Agreement (Material Transfer Agreement).. Also the transfer of biological material must therefore also include a suitable transport document indicating the characteristics, methods and times of conservation.

11.9. The Sponsor, as specified in the information notice, may send the data to other affiliates of the Sponsor's group and to third

precontrattuale comunque raccolti 0 in conseguenza o nel corso dell'esecuzione del vengano presente Contratto, trattati esclusivamente per finalità proprie del Protocollo, pseudonimizzata e assicurando forma l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo degli stessi.

11.7 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. I dati verranno difatti raccolti attraverso un'apposita piattaforma Medidata RAVE eDC per cui il Promotore e i gestori della stessa garantiscono una policy di sicurezza tecnica organizzativa adeguata per contrastare i rischi informatici.

In particolare, attraverso la piattaforma in parola verranno condivise, tra le Parti, le seguenti categorie di dati relativi ai partecipanti, in conformità a quanto previsto nel Protocollo di Studio e dai consensi somministrati:

- -_dati anagrafici;
- -_dati sanitari;
- dati clinici;
- dati genetici;

di trattamento di immagini caso fotografiche/riprese video: Con specifico riguardo trattamento di immagini fotografiche/videoriprese dei pazienti, trattamento dei dati verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia (L. n. 633/1941), nonché della normativa per il trattamento dei dati personali e/o di tutta la normativa di riferimento vigente.

11.8. Qualora vengano effettuati trasferimenti di materiale biologico come previsto dal Protocollo (sangue, plasma, urine) tra i Promotore/Vendor e IFO, il Promotore trasmette a IFO una catena di



parties operating on its behalf, appointed as Processors pursuant to art. 28 of the GDPR, including those abroad, in countries outside of the EU, only in compliance with the conditions set out in Articles 44 and ss. of the GDPR.

The Sponsor is certified under the E.U.-U.S. Data Privacy Framework (hereinafter "DPF") adopted by the European Commission on 10 July 2023 for the purposes of processing non-HR data, which include the collection of data from certain individuals including patients and study participants and use such data for the discovery, development, and commercialization of small molecule drugs also through independent research organizations. Accordingly, transfers of personal data to the Sponsor from the Institution shall be based on the DPF and are deemed to have an adequate level of protection as required by the GDPR'.

11.6. The Parties warrant that the persons authorized by them to process Personal Data for the purposes of the Trial will comply with the principles in force to safeguard data protection and the right to confidentiality and that any persons having access to the Personal Data will be obligated to process the data in accordance with the instructions given, in accordance with this article, by the data controller.

11.10. The Principal Investigator has been identified by the Entity as a person authorized for the data processing for the purposes of Article 29 GDPR and as a designated party for the purposes of Article 2 quaterdecies of the Italian Law Decree 196/2003 on personal data protection (Legislative Decree 196/2003, as amended by Legislative Decree 101/2018).

11.11 The Principal Investigator shall provide clear, complete information to all patients before the Trial starts (also before the preliminary phases or screening) to all patients, regarding the nature, purpose, results,

custodia da comunicare all'altra Parte. Anche il trasferimento del materiale biologico deve pertanto prevedere un idoneo documento di trasporto indicante le caratteristiche, modi e tempi di conservazione.

11.9 Lo Sponsor, come specificato nell'informativa, potrà inviare i dati ad altre società affiliate del gruppo dello Sponsor e a soggetti terzi che operano per suo conto, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, anche all'estero, in paesi extra UE, solo nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR. 28 del GDPR, anche all'estero, in Paesi extra UE, solo nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR.

Lo Sponsor è certificato ai sensi del Data Privacy Framework E.U.-U.S. (di seguito "DPF") adottato dalla Commissione Europea il 10 luglio 2023 per le finalità di trattamento dei dati non HR, che includono la raccolta di dati di alcuni individui, tra cui pazienti e partecipanti a studi, e l'utilizzo di tali dati per la scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci a piccole molecole anche attraverso organizzazioni di ricerca indipendenti. Di conseguenza, i trasferimenti di dati personali allo Sponsor da parte dell'Istituto si basano sul DPF e si ritiene che abbiano un livello di protezione adeguato come richiesto dal GDPR".

11.10 Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità della Sperimentazione rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento.

11.11 Lo Sperimentatore principale è individuato dall'Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e quale soggetto designato ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, come modificato con D. Lgs.



consequences, risks and methods of the processing of personal data; in particular, all patients must be informed that the national and international authorities and the Ethics Committee may, in connection with the monitoring, checking and control of the Trial, have access to the related documentation and also to the original healthcare records of the patient, and that the data may also be accessed by the Monitors and Auditors in connection with their respective duties.

11.12. After the patient has been duly informed the Principal Investigator shall obtain the consent form for participation in the Trial and also the consent to the processing of personal data. The Entity is responsible for keeping the consent forms.

11.13 If either Party discovers a data protection breach, the other Party shall be informed within 48 hours from the breach having been verified, without prejudice to such Party's independent assessment of the existence of the conditions and fulfilment of the obligations contained in Articles 33 and 34 GDPR.

Art. 12 – Amendments

- 12.1 This Agreement and its annexes/addenda together with the Protocol, form an integral part hereof, constitute the entire agreement between the Parties.
- 12.2 This Agreement may only be amended/supplemented with the written consent of both Parties. Any amendments will be contained in an addendum to this Agreement and will take effect from the date of signature, unless agreed otherwise by the Parties.

Art. 13 – Anti-corruption provisions and for the prevention of crimes

13.1. The Entity and the Sponsor will comply with the anticorruption laws applicable in Italy.
13.2 The Sponsor confirms that it has taken

101/2018).

11.8 Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio la Sperimentazione (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell'ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa alla sperimentazione così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell'ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor.

11.12 Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Sperimentazione, anche al trattamento dei dati nonché alla conservazione di tale documento.

11.13 Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all'altra entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ferma restando l'autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

Art. 12 - Modifiche

- 12.1 Il presente Contratto e i relativi allegati/addendum, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituiscono l'intero accordo tra le Parti.
- 12.2 Il Contratto può essere modificato/integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al presente Contratto e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 13 - Disciplina anti-corruzione e per la



supervisory and control measures to ensure compliance with, and implementation of, the provisions of Italian Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001 and, where applicable and not conflicting with laws in Italy, the principles of the US Foreign Corrupt Practices Act and its amendments. The Entity and its clinical and administrative facilities undertake collaborate in good faith in accordance with the provisions of Italian law as mentioned above and will collaborate with the Sponsor's personnel and management to facilitate full, accurate implementation of the resulting obligations and the implementation of the operational procedures developed by the Sponsor for that purpose.

13.3 (If applicable) (5) For the purposes of Law 190 of 6 November 2012 ("Anticorruption Act") as amended, the Entity confirms that it has adopted the Three-Year Anti-corruption Plan. (If applicable and if not conflicting with current regulations) The Sponsor declares that it has adopted its own code of ethics which can be viewed at the webpage https://investor.incyte.com/static-files/cdd138a2-2627-45d7-b279-1bb0371bef2f.

13.4. The Entity and the Sponsor shall immediately inform each other of any violation of this article of which they become aware, and will provide full information and documents, for all the appropriate investigations.

13.5 the Sponsor may disclose the terms of this Agreement or any amendments to this Agreement for any legitimate purpose, within the limits of the data protection laws.

13.6 The violation of any provisions of this article will constitute serious breach of this Agreement pursuant to Article 1456 of the Italian Civil Code, if the relationship of trust between the Parties is affected.

prevenzione di reati

13.1 L'Ente e il Promotore si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.

13.2 Il Promotore dichiara di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché, in quanto applicabili e non in contrasto con la normativa vigente in Italia, dei principi del *Foreign Corrupt Practices Act* degli Stati Uniti, e loro successive modifiche e integrazioni. L'Ente e le sue strutture cliniche e amministrative, si impegnano a collaborare in buona fede, nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana di cui sopra, con il personale e il *management* del Promotore al fine di facilitare la piena e corretta attuazione degli obblighi che ne derivano e l'attuazione delle procedure operative a tal fine messe a punto dal Promotore.

13.3 (Ove applicabile) (²) Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 6 novembre 2012 ("Legge Anticorruzione") e sue successive modificazioni, l'Ente dichiara di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.

(Ove applicabile e non in contrasto con la normativa vigente) Il Promotore dichiara di aver adottato il proprio Codice etico, di cui è possibile prendere visione alla pagina web https://investor.incyte.com/static-

files/cdd138a2-2627-45d7-b279-1bb0371bef2f

13.4 L'Ente e il Promotore s'impegnano reciprocamente a informarsi immediatamente circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.

13.5 Il Promotore può divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della normativa sul trattamento dei dati, i termini del presente Contratto o di qualsiasi suo emendamento.

13.6 La violazione di quanto previsto da questo

² The provisions of articles 13.3 and 13.4 can be adapted in case of specific provision of other systems / Le disposizioni degli artt. 13.3 e 13.4 possono essere adattate in caso di previsioni specifiche di altri ordinamenti



Art. 14 – Transfer of rights, assignment of contract and subcontracting

14.1. This Agreement is fiduciary in nature and therefore the Parties may not assign or transfer this Agreement to any third party, in whole or in part, without the prior consent of the other Party.

In any case, the transferring Party shall explicitly accept all the terms and conditions herein. Any transfer of rights taking place in the absence of such conditions shall be considered null and void and shall be disregarded.

14.2 In the event of a change of name of the Entity, which involves no change in its legal entity, no amendment to this Agreement shall be necessary. However, the Entity is required to duly inform the Sponsor of its change of name.

Art. 15 – Signing and fiscal obligations

15.1. This Agreement is signed digitally by the Parties in accordance with the applicable regulations. All the taxes and duties relating to or resulting from the stipulation of this Agreement, including the revenue stamp on the digital original as referred to in Article 2 of the table in Annex A – tariff part I of Presidential Decree 642/1972, and the registration tax, must be paid in accordance with the applicable regulations.

Stamp duty on the telematic original is paid by the Sponsor by stamps; n. 01241215072133 n. 01241215072122 n. 01241215072111 n.

01241215072100 n. 01241215072098 n. 01241215072087 n.01241215072076 n. 01241215072054 n.

01241215072042 n. 01241215072031 01241215072020

Art. 16 – Governing law and forum

This Agreement is governed by the laws of Italy.

16.2. For any disputes that may arise in relation

articolo costituisce grave inadempimento del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

Art. 14 - Trasferimento diritti, cessione del Contratto

14.1 Il presente Contratto ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire lo stesso a terzi, in tutto od in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

In ogni caso la parte cessionaria dovrà accettare esplicitamente tutte le condizioni e i termini del presente Contratto. Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto.

14.2 In caso di cambio di denominazione dell'Ente, che non comporti mutamento della sua persona giuridica, non si renderà necessario l'emendamento alla presente convenzione. L'Ente sarà comunque tenuto a notificare tempestivamente al Promotore tale cambio di denominazione.

Art. 15 – Sottoscrizione e oneri fiscali

15.1 Il presente Contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi della normativa vigente. Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, ivi comprese l'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR n. 642/1972 e l'imposta di registro devono essere versate, nel rispetto della normativa applicabile.

L'imposta di bollo sull'originale telematico è assolta dallo Sponsor con marche da bollo n. 01241215072133 n. 01241215072122 n. 01241215072111 n. 01241215072100 n. 01241215072098 n. 01241215072087 n.01241215072076 n. 01241215072054 n.

012412150/2065 n. 012412150/2054 n. 01241215072031

01241215072020

Art. 16 - Legge regolatrice e Foro competente



n.

n.

to the interpretation, application and execution of this Agreement, without prejudice to the Parties' commitment to make a prior attempt at out-of-court settlement, the Court of Rome registered office shall have exclusive jurisdiction.

Art. 17 - Language

17.1. In the event of any discrepancy between the English language version and the Italian version of this Agreement, the Italian version shall prevail.

Art. 18 – Knowledge and acceptance of the entire Agreement

The Parties mutually acknowledge, for the sake of mutual clarity, that this Agreement, drafted on the basis of the minimum contents identified pursuant to Art. 2 paragraph 6 of Law no. 3 of 11 January 2018, is to be considered known and accepted in all its parts, and that therefore the provisions of Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code do not apply.

*** *** ***

La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano.

16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, fermo restando l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, sarà competente, in via esclusiva, il Foro della sede del di Roma

Art. 17 - Lingua

17.1 In caso di difformità tra la versione in lingua inglese e quella in lingua italiana del presente Contratto, la versione in italiano prevarrà.

Art. 18 – Conoscenza ed accettazione dell'intero Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto, per reciproca chiarezza, che il presente Contratto, redatto sulla base dei contenuti minimi individuati ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 11 gennaio 2018, n.3, è da considerarsi conosciuto ed accettato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.



For the Sponsor/ Per il Promotore

IQVIA RDS Italy Srl signing in the name and on behalf of Sponsor /IQVIA RDS Italy Srl firmando in nome e per conto del Promotore

The Attorney/ II Procuratore

Dr. / Dott. Fabrizio Forini

Signature / Firma _____

For the Entity/ Per l'Ente

TISG Scientific Director/Il Direttore Scientifico ISG Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli Signature / Firma



	e A - Finalized Payment chedule & Budget	Allegato A - Programma di pagamento e Budget finalizzati			
1. PAYEE Payments shall	be made to the following payee:	I pagamenti dovr	1. BENEFICIARIO I pagamenti dovranno essere effettuati a favore del seguente beneficiario:		
	Contract Payee	Bene	Beneficiario dell'Accordo		
Payee Name	Payee Name ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI		ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI		
name and must	Payee Name should be a business match the business name used to EIN or other tax ID number Via Elio Chianesi 53 00144 Roma	Nota: il Nome del Beneficiario deve corrispondere a una ragione sociale uguale a quella utilizzata per presentare l'identificativo fiscale del datore di lavoro (EIN) o altro riferimento numerico fiscale Via Elio Chianesi 53 00144			
	Payee Address should be a street a PO Box	Roma Nota: l'Indirizzo del Beneficiario deve essere indicato come indirizzo fisico e non come casella postale			
Tax ID Number/VA T Please note: The	P.IVA 01033011006 C.F.02153140583 The Tax ID must exactly match the	Indirizzo e-mail del Beneficiario N. di P. IVA/CODICE	P.IVA 01033011006 C.F.02153140583		
Payee Name In	anking Information	FISCALE Nota: il Codice fiscale deve corrispondere esattamente al Nome del Beneficiario sopra indicato			
Bank Name	UNICREDIT- BANCA DI ROMA		pordinate bancarie		
Bank Address	Via Elio Chianesi 53 00144 Roma	Nome della banca	UNICREDIT- BANCA DI ROMA		
Bank Account	000400000886	Indirizzo della banca	Via Elio Chianesi 53 00144 Roma		
Number IBAN	IT58J020080531600040000088	Numero di conto corrente	000400000886		
Number SWIFT Code	6	CODICE IBAN	IT58J020080531600040000088 6		
(8 or 11 characters)	Damit Charle Dayment to Dayso	Codice SWIFT (8 o 11	UNCRITM1B42		
	Remit Check Payment to Payee Address	caratteri)			



Investigator Name			Inviare il Pagamento tramite			
First Name Viviana			assegno all'Indirizzo del Beneficiario			
Middle Name		Nome dello Sperimentatore				
Last Name Lora		Nome	Viviana			
Suffix		Secondo nome				
Medical		Cognome	Lora			
Credentials PI Phone 06 52666002		Suffisso				
Number PI Fmail		Credenziali mediche				
Address Viviana.lora@ifo.it		Numero di telefono dello Sperimentatore principale (PI)	06 52666002			
		Indirizzo e-mail del PI	Viviana.lora@ifo.it			
The Sponsor's Authorized Payment Age Clinical Trial Payments.	ent is IQVIA	L'Agente di pagamento autorizzato dello Sponsor è IQVIA Clinical Trial Payments.				
In case of changes in the Payee's bank must inform Incyte or its designee i sending an email to: emea@ctp.solutio in advance of the applicable payment agree that in case of changes in bank of not involve a change of Payee/B Name or change of country location of no further amendments are required.	n writing by ons.iqvia.com The parties details, which ank Account	In caso di modifiche alle coordinate bancarie del Beneficiario, questi è tenuto a informare Incyte o un suo incaricato per iscritto inviando un'e-mail all'indirizzo emea@ctp.solutions.iqvia.com prima del pagamento in questione. Le Parti convengono che, in caso di modifiche alle coordinate bancarie, che non implichino modifiche del Beneficiario/Nome del conto corrente bancario o del Paese del conto corrente bancario, non saranno necessari ulteriori emendamenti.				
2. INVOICES		2. FATTURE				
Payments will be issued by IQVIA, as par Sponsor, based on Visit Budget, payment and payment terms as described above Payments will be made only upon corresponding invoices, including documentation, in the specified described below. Invoices will be payable within forty- from the date of receipt by IQVIA of including any applicable back up documentation.	ent frequency ent receipt of back up currency, as five (45) days fithe invoice, nentation.	agente del Promot la frequenza e i tel Si procederà ai p delle corrispond documentazione d come descritto di s Le fatture, cor documentazione d quarantacinque (4 delle stesse da par	li supporto, nella valuta specificata, seguito. mprensive di eventuale idonea di supporto, saranno saldate entro 45) giorni dalla data di ricevimento te di IQVIA.			
Invoices for any additional payment stated in this Agreement (i.e., reimbursements) must also be sent to approved by Sponsor. All invoices ship the following manner:	additional to IQVIA and	Anche le fatture relative a pagamenti aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel presente Contratto (ossia i rimborsi aggiuntivi) dovranno essere inviate a IQVIA ed essere approvate dal Promotore. Tutte le fatture devono essere redatte nel modo seguente:				



In accordance with 2018 Budget Law, from 1st January 2019 the invoices shall be transmitted through Interchange System "Sistema di Interscambio (SDI)". Therefore the invoices need to be addressed to the following Unique Billing Code "Codice Univoco Destinanario XXXXXXX":	In conformità con la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 le fatture dovranno essere trasmesse tramite il "Sistema di interscambio (SDI)". Pertanto, le fatture dovranno essere indirizzate al seguente Codice univoco di fatturazione "Codice univoco destinatario XXXXXXX":
COMPANY:	SOCIETÀ:
Incyte Corporation	Incyte Corporation
c/o IQVIA CTP	c/o IQVIA CTP
All invoices must be issued to Sponsor. c/o IQVIA.	Tutte le fatture devono essere emesse all Promotore c/o IQVIA.
Invoices to be sent to:	Fatture da inviare a:
Email original invoices including back up to: <u>emea@ctp.solutions.iqvia.com</u>	in copia originale, ivi inclusa la documentazione di supporto, all'indirizzo di posta elettronica emea@ctp.solutions.iqvia.com
In addition, invoices can be submitted via portal. The Payee has received an email to create an account in our Payments Portal. From the Portal Payee will be able to access subject activities by protocol, submit invoices as well as view payment details for all payments made by CRO.	Inoltre, le fatture possono essere inviate tramite il portale. Il Beneficiario ha ricevuto un'e-mail per creare un account nel nostro Portale dei pagamenti. Dal Portale il Beneficiario sarà in grado di accedere alle attività dei soggetti in base al protocollo, inviare fatture e visualizzare i dettagli di pagamento per tutti i pagamenti effettuati dalla CRO.
Link to the Portal: https://ctp.solutions.iqvia.com	Link al Portale: https://ctp.solutions.iqvia.com
Emailed and uploaded invoices and backup are preferred. In the event of invoices in hard copy need to be sent, please send to the following address:	È preferibile che le fatture e la documentazione di supporto siano caricate e inviate via e-mail. In caso di invio di fatture cartacee, inviarle al seguente indirizzo:
Incyte Corporation	Incyte Corporation
c/o IQVIA Clinical Trial Payments	c/o IQVIA Clinical Trial Payments
37 The Point	37 The Point
North Wharf Road, Paddington	North Wharf Road, Paddington
London, W2 1AF	London, W2 1AF
United Kingdom	Regno Unito
Non-refundable Administrative Start-up Fee.	Costo amministrativo di avviamento non rimborsabile.
A one-time, non-refundable, start-up fee as defined in	Un importo una tantum, non rimborsabile, di
this Exhibit A, as well as other agreed-to Site Fees as	avviamento, come viene definito nel presente Allegato
detailed in this Exhibit A, will be paid upon execution	A, nonché altre spese concordate specifiche del centro, come dettagliato nel presente Allegato A, saranno



of this Agreement, confirmation of EC Approval, Site activation and receipt of invoice.

erogati al momento della sottoscrizione del presente Accordo, della conferma di approvazione del CE, dell'attivazione del centro e della ricezione della fattura.

3. SUBJECT ENROLLMENT

Enrollment for the Study is competitive. Entity acknowledges that this is a Study designed to evaluate a set number of subjects. Entity will be expected to apply reasonable efforts for enrollment. An "Evaluable Subject" is one who has been properly screened and meets all eligibility criteria in accordance with the Protocol. When enrollment of the target number of subjects for the entire Study is complete, Entity will be notified and instructed not to continue enrolling subjects.

3. ARRUOLAMENTO DEI SOGGETTI

L'arruolamento allo Studio è competitivo. L'Ente riconosce che questo è uno Studio volto a valutare un numero stabilito di soggetti. L'Ente dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per garantire l'arruolamento. Un "Soggetto valutabile" è un soggetto che è stato correttamente sottoposto a screening e che soddisfa tutti i criteri di idoneità ai sensi del Protocollo. Una volta completato l'arruolamento del numero target di soggetti per l'intero Studio, l'Ente sarà avvisato e gli sarà indicato di non continuare l'arruolamento dei soggetti.

4. PAYMENT TERMS

Payment to Entity for services provided shall be made according to the agreed upon detailed budget, attached hereto as Exhibit A and hereby incorporated by reference. All fees listed include overhead and are calculated in Insert Currency. All budget amounts are exclusive of Value Added Tax ("VAT"). Where applicable under local legislation, VAT should be added to the budget amounts at the relevant rate. Payments will be made upon receipt of a valid VAT invoice. The payment will not be subject to withholding tax. Within the limits of applicable regulation, it is the responsibility of the Payee to declare this income and Sponsor is not liable for any taxes due. Payments, as set forth herein, shall only be made after Sponsor or it designee has verified that data has been entered into EDC.

4. TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento all'Ente per i servizi forniti avverrà in accordo con il budget dettagliato concordato; tale budget viene allegato al presente come Allegato A e viene incorporato a fini di riferimento. Tutte le spese elencate includono le spese generali e sono calcolate in Inserire valuta. Tutti gli importi del budget sono al netto dell'Imposta sul valore aggiunto ("IVA"). Ove applicabile, ai sensi della legislazione locale, questa imposta deve essere aggiunta agli importi del budget secondo il tasso stabilito. Il pagamento sarà effettuato dietro ricezione di una valida fattura per l'IVA. Il pagamento non sarà soggetto a ritenuta d'acconto. Entro i limiti della normativa vigente, sarà responsabilità del Beneficiario dichiarare questa entrata e il Promotore non sarà responsabile di eventuali tasse dovute. I pagamenti, come stabiliti nel presente Accordo, saranno effettuati solo dopo che il Promotore o un suo incaricato avrà verificato che i dati sono stati inseriti nel sistema di acquisizione elettronica dei dati (EDC).

Compensation for all Protocol-required activities to be performed by Entity is included in Exhibit A, except for any services reimbursed by a National Health Service Provider. Il compenso per tutte le attività richieste dal Protocollo, che dovranno essere svolte dall'Ente, è incluso nell'Allegato A, fatta eccezione per qualsiasi servizio rimborsato da un Ente fornitore dell'assistenza sanitaria nazionale.

In order to ensure compliance and accuracy with local regulations and transparency reporting requirements, Entity agrees to submit an invoice no later than forty-five (45) calendar days from the date the expense is incurred. In addition, Entity agrees to perform a study level financial reconciliation and submit any outstanding invoices at a minimum of every six (6) months during the Entity's participation in the Study.

Al fine di garantire un'accurata conformità con le normative locali e i requisiti di rendicontazione sulla trasparenza, l'Ente accetta di presentare una fattura non oltre quarantacinque (45) giorni di calendario dalla data in cui la spesa è sostenuta. Inoltre, durante la partecipazione dell'Ente allo Studio, l'Ente accetta di eseguire una riconciliazione finanziaria a livello di studio e di presentare eventuali fatture in sospeso



Performing periodic invoice reconciliations ensures that all invoices are submitted and reimbursed in a timely manner. Delaying invoicing or submitting invoices from procedures performed more than six (6) months prior to the date the expense is incurred may result in delayed payments.

almeno ogni sei (6) mesi. L'esecuzione di riconciliazioni periodiche delle fatture garantisce che tutte le fatture siano inviate e rimborsate tempestivamente. Il ritardo nella fatturazione o nell'invio delle fatture di procedure eseguite più di sei (6) mesi prima della data in cui le spese sono state sostenute può comportare ritardi nei pagamenti.

Entity must submit all final invoices no later than thirty (30) days after Sponsor's database lock for the Study. Entity will receive a 30-day Close-Out Notification Letter serving as a final notice to submit final invoices. Any invoices that are submitted after such thirty (30) days will not be paid.

L'Ente dovrà presentare tutte le fatture finali entro e non oltre trenta (30) giorni dalla chiusura del database del Promotoreper lo Studio. L'Ente riceverà una Lettera di notifica di chiusura a 30 giorni che funge da notifica finale per l'invio delle fatture finali. Per tutte le fatture inviate dopo la scadenza di trenta (30) giorni non sarà effettuato alcun pagamento.

If, during the course of the Study, Sponsor compensates Entity with any funds in excess of the amount due under the Exhibit A, IQVIA may deduct the amount of such overpayment from its next payment to Entity. Otherwise, Entity will return such excess funds to Sponsor within sixty (60) calendar days of written notification by Sponsor or IQVIA to Entity or within sixty (60) calendar days of Entity's discovery of such overpayment, whichever occurs first.

Se, nel corso dello Studio, il Promotore indennizza l'Ente con fondi superiori all'importo dovuto ai sensi dell'Allegato A, IQVIA potrà dedurre tale importo in eccesso dal successivo pagamento all'Ente. In caso contrario, l'Ente restituirà tali fondi in eccesso al Promotoreentro sessanta (60) giorni di calendario dalla notifica scritta da parte del Promotoreo di IQVIA all'Ente o entro sessanta (60) giorni di calendario dalla scoperta da parte dell'Ente di tale pagamento in eccesso, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Sponsor reserves the right to suspend payments in the event that Entity: 1) does not resolve data queries, 2) fails to properly enter eCRFs into EDC, pursuant to the terms of this Agreement, and/or 3) fails to fulfill or comply with any other terms of the Agreement. Payments will resume once Entity rectifies the deficiencies to Sponsor's satisfaction.

il Promotore si riserva il diritto di sospendere i pagamenti nel caso in cui l'Ente: 1) non risolva le richieste di chiarimento dei dati, 2) non inserisca correttamente le schede raccolta dati elettroniche (eCRF) nel sistema EDC, in conformità ai termini del presente Accordo e/o 3) non soddisfi o non ottemperi a eventuali altri termini dell'Accordo. I pagamenti riprenderanno una volta che l'Ente avrà rettificato le carenze in modo soddisfacente per il Promotore

Sponsor will not pay Entity for a Study subject whose enrollment in the Study deviates from the Protocol's eligibility criteria or from whom Study Data cannot be analyzed because of Protocol Deviations, lack of proper records, or incomplete, uncorrected eCRFs.

Il Promotore non pagherà l'Ente per un Soggetto dello Studio il cui arruolamento nello Studio si discosti dai criteri di idoneità del Protocollo o per il quale non possano essere analizzati i Dati dello Studio a causa di deviazioni dal Protocollo, mancanza di dati adeguati o eCRF incomplete o errate.

5. PAYMENT SCHEDULE

Payments shall be made on a **quarterly basis** and prorated, on a completed visit basis, as necessary. Ninety percent (90%) of each payment due will be made based upon prior monthly enrollment data

5. PROSPETTO DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati **trimestralmente** e saranno rateizzati sulla base del completamento delle visite, come necessario. Il novanta per cento (90%) di ciascun pagamento dovuto sarà effettuato sulla base dei



confirmed by subject CRFs supporting subject visitation. Payments shall be made within **forty-five** (45) days after the end of each quarter.

dati di arruolamento mensili precedenti, così come confermati nelle CRF del soggetto a supporto delle visite dei soggetti. I pagamenti saranno effettuati entro **quarantacinque** (45) giorni dopo la fine di ciascun trimestre.

6. PER-SUBJECT COSTS

Sponsor agrees to pay the Entity according to Exhibit A for all visits, procedures, and tests scheduled in the Protocol. The total estimated cost for the completion of the Study per Completed Subject is set forth in Exhibit A. In the event that a subject completes more visits than included in the total estimated per-subject cost, Entity shall be compensated for each additional visit completed according to the stated reimbursement in Exhibit A.

Payee will be reimbursed for the actual cost of any other unforeseen but reasonable procedures which are not SOC but are required by the Study or Protocol (and any amendments thereto) upon Sponsor's receipt of invoice and itemized supporting documentation. Where practicable, Sponsor's prior written approval will be obtained, unless it will compromise the integrity of the Protocol or affect Subject safety, in which case Sponsor will be notified as soon as practicable after the fact.

Payment will be made within forty-five (45) days of IQVIA's receipt of invoice.

6. COSTI PER SOGGETTO

Il Promotore accetta di pagare l'Ente in base all'Allegato A per tutte le visite, le procedure e i test programmati nel Protocollo. Il costo totale stimato per il completamento dello Studio, per ciascun Soggetto completato, è indicato nell'Allegato A. Nel caso in cui un soggetto completi più visite di quelle incluse nel costo per soggetto totale stimato, l'Ente dovrà ricevere un compenso per ogni visita supplementare completata, in base al rimborso indicato nell'Allegato A.

Il Beneficiario sarà rimborsato per i costi effettivi di altre eventuali impreviste ma ragionevoli procedure che non siano standard di cura (SOC), ma che siano richieste dallo Studio o dal Protocollo (e da qualsiasi emendamento allo stesso), dietro ricezione da parte del Promotorer di fattura e documentazione di supporto dettagliata. Ove possibile, sarà ottenuta la previa approvazione scritta del Promotore, a meno che tale approvazione non comprometta l'integrità del Protocollo o influisca sulla sicurezza del Soggetto, nel qual caso il Promotore sarà informato il prima possibile dopo il fatto.

Il pagamento sarà effettuato entro quarantacinque (45) giorni dalla ricezione della fattura da parte di IQVIA.

7. SCREEN FAILURES

A "Screen Failure" shall mean any subject who signs an Informed Consent Form, but who fails to meet the eligibility criteria for enrollment in the Study, as set forth in the Protocol. Payee will be reimbursed for five (5) Screen Failures for every one (1) Evaluable Subject enrolled in accordance with the Protocol.

Compensation for all Screen Failures will be paid with the regularly scheduled subject visit payments after Sponsor or its designee has verified the screen failure in EDC.

7. MANCATI SUPERAMENTI DELLO SCREENING

La definizione "Mancato superamento dello screening" si riferisce a qualsiasi soggetto che firmi un Modulo di consenso informato, ma che non soddisfi i criteri di idoneità per l'arruolamento nello Studio, come stabilito nel Protocollo. Il Beneficiario sarà rimborsato per cinque (5) Mancati superamenti dello screening per ogni (1) Soggetto valutabile arruolato in conformità con il Protocollo.

Il compenso per tutti i Mancati superamenti dello screening sarà erogato insieme ai pagamenti per le visite dei soggetti regolarmente pianificate, dopo che il Promotore o un suo incaricato avrà avuto modo di verificare il mancato superamento dello screening nel sistema EDC.



8. FINAL PAYMENT	8. PAGAMENTO FINALE		
Final payment under this Agreement, including the balance of monies earned for Subject Visit Payments (10% holdback) will be paid to Entity after the following requirements have been met:	Il pagamento finale, ai sensi del presente Accordo, incluso il saldo delle somme guadagnate per i Pagamenti per le visite del soggetto (ritenuta del 10%) sarà erogato all'Ente dopo che i seguenti requisiti saranno stati soddisfatti:		
Final resolution of all queries	Risoluzione finale di tutte le richieste di chiarimento		
Final acceptance of all eCRFs	Accettazione finale di tutte le eCRF		
The receipt and approval of any outstanding regulatory/study documents as required by Sponsor	Ricezione e approvazione di eventuali documenti regolatori/dello Studio in sospeso, come richiesto dal Promotore		
The return of all unused Study Drug or verification of Entity's destruction of Study Drug; whichever is applicable	Restituzione di tutti i Farmaci dello Studio inutilizzati o verifica da parte dell'Ente della distruzione del Farmaco dello Studio, a seconda della soluzione applicabile		
The return of Study supplies, if applicable (including any equipment provided to Entity by Sponsor)	Restituzione delle forniture dello Studio, se pertinente (incluse tutte le apparecchiature fornite dal Promotoreall'Ente)		
Completion of all other applicable conditions set forth in the Agreement.	Completamento di tutte le altre condizioni applicabili stabilite nell'Accordo.		



Exhibit A-Budget Table				Allega	to A - Tab	ella del bud	get	
		Visit Amount in DBVC Period only (Safety Follow-Up included)- including 16%	including 16% Overlead	d t w d di	Screening	-28 to -1 Baseline (Day 1)	Importo della visita solo nel periodo in doppio cieco, controllato con veicolo (DBVC) (follow-up di sicurezza incluso) - incluse le spese generali del 16% (EUROS) 995	Importo della visita nel periodo DBVC e di estensione in aperto (OLE) (follow-up di sicurezza incluso) - incluso il 16% di spese generali (EUROS) 995
Samuel and	20.1-1	Overhead (EUROS) 995	(EUR S) 995	0		Wk 2	667	667
Screening	-28 to -1 Baseline	698	698		DBVC Period	Wk 4	683	683
	(Day 1)					Wk 8	587	587
	Wk 2	667	667			Wk 12 Wk	918	918
DBVC Period	Wk 4	682	682 683			16/EOT1		
	Wk 8	683 587	587			Wk 20	0	667
	Wk 12 Wk	918	918			Wk 24	0	155
	16/EOT1	310	210			Wk 28	0	587 155
	Wk 20	0	667			Wk 32	0	667
	Wk 24	0	155		OLE Period	Wk 36	0	155
	Wk 28	0	587			Wk 40	0	587
	Wk 32	0	155			Wk 44	0	155
OLE Period	Wk 36	0	667			Wk 48 Wk	0	1056
OLL I GIIOU	Wk 40	0	155			52/EOT2		1000
	Wk 44	0	587		Safety Follow-Up (may	or ET	560	560
	Wk 48	0	155		not be performed for		300	330
	Wk 52/EOT2 or ET	0	1056		participants who have been in an observation/no-	30 Days After last application		
Safety Follow- Up (may not be performed for participants who have been in an observation/n o-treatment	30 Days After last applicatio n	560	560		treatment cycle at least 30 days prior to the Week 52/EOT2 visit) GRAND TOTAL PER SUBJEC Period only (Safety Follow included)	CT in DBVC	5790	



cycle at least 30 days prior to the Week 52/EOT2 visit)				GRAND TOTAL PER SUBJECT in DBVC and OLE Period (Safety Follow-Up included) Importo per Mancato superamento dello screening, incluso il 16% di spese	9973 995		
GRAND TOTAL PER SUBJECT in	5790			generali (EUROS)			
DBVC Period only (Safety Follow-Up included)						995	
Follow-Op Included)	9973						
	99/3						
GRAND TOTAL PER SUBJECT in							
DBVC and OLE Period (Safety							
Follow-Up included)							
	995						
Screen Failure Amount							
including 16% Overhead							
(EUROS)		995					
	•	•	•				

INCB018424-324 Study Budget Name of Entity - Name of Principal Investigator

Site Costs Site Fee (includes overhead **Total Amount including 16%** overhead (EUROS) if applicabl Study Start Up Fee (one 2879 time) 480 Pharmac y Set-Up Fee(one time) Record 480 Retention (one time)

Budget dello Studio INCB018424-324 Nome dell'Ente - Nome dello Sperimentatore principale

Costi del centro						
Commission e del centro						
(include le	Importo totale incluso il 16% di spese					
spese	generali (EUR)					
generali, se						
applicabili)						
Commissione						
di						
avviamento						
dello Studio	2879					
(una tantum)						
Commissione						
di						
avviamento						
della						
farmacia (una	480					
tantum)						
Conservazion						
e della						
documentazi						
one (una	480					
tantum)						

Conditional Procedures

1. The following conditional procedure costs will be reimbursed on a pass-through basis at the amounts indicated in the table below (which includes overhead). Study Subject number and

Procedure condizionali

1. I costi delle seguenti procedure condizionali saranno rimborsati su base aggiuntiva per gli importi indicati nella tabella sottostante (incluse le spese generali). Per l'erogazione dei pagamenti, le fatture devono includere il numero del Soggetto dello Studio e le date delle procedure.



procedure dates must be included on the invoice for payments to be issued.

Procedure	Total Amount including 16% overhead (EUROS)			
Informed consent for photography (selected sites only)	24			
Comprehensive Physical Examination (including vital signs; weight and height, as applicable, and a brief neurological exam) (if performed at Screening)	248			
Targeted Physical Examination (including height and weight, as applicable) (as indicated by symptoms, AEs, or other findings)	110			
Vital signs/weight and height as applicable (for repeated measurements at the discretion of the investigator or if performed at Screening/Baseline)	110			
(Local Laborator	DRY SAMPLES y Analysis, Includes botomy)			
Urine Pregnancy Test (Childbearing Females Only)	21			
CENTRAL LABORATORY (Includes Phlebotomy & Preparation of Specimen(s) for Central Lab Shipment)				

	Procedure fatturabili				
Procedura	Importo totale incluso il 16% di spese generali (EUR)				
Consenso	8 \ /				
informato					
per la	24				
fotografia					
(solo centri					
selezionati)					
Esame					
obiettivo					
completo					
(tra cui					
segni vitali,					
peso e					
altezza, se	248				
del caso, e					
un breve					
esame					
neurologico)					
(se eseguito					
allo					
screening)					
Esame					
obiettivo					
mirato (tra					
cui altezza e					
peso, se del	110				
caso) (come					
indicato da					
sintomi, EA					
o altri					
risultati)					
Segni					
vitali/peso e					
altezza se					
del caso (per					
misurazioni					
ripetute a	110				
discrezione	110				
dello					
sperimentato					
re o se					
eseguite allo					
screening/al					
basale)					
(analisi	CAMPIONI DI LABORATORIO del laboratorio locale, include flebotomia)				
Test di					
gravidanza					
sulle urine	21				
(solo per					
(3010 pci					



Blood draw:		donne in età	
Includes		fertile)	
Phlebotomy,		icitiic)	LABORATORIO CENTRALE
Routine		(include fleb	otomia e preparazione del/i campione/i per la
Venipuncture for			spedizione al laboratorio centrale)
collection of			peuizione ai iaboratorio centrale)
specimen(s) and			
Preparation of		Prelievo di	
Specimens for			
Central Lab		sangue: include	
(Chemistry,	15	flebotomia,	
Hematology,	13	venipuntura	
hsCRP, FSH,		di routine	
Serum Pregnancy			
Test if needed,		per la	
HIV/hepatitis		raccolta di uno o più	
serology, all as		campioni e	
applicable) and/or		la	
Local Lab		preparazione	
(Confirmatory		di campioni	
Serum Pregnancy		per il	
Test if needed)		laboratorio	
	NAL VISITS	centrale	
	TWILL VISITS	(chimica,	
Monthly pregnancy	115	ematologia,	
status call (as	115	proteina C	
appropriate per local requirements)		reattiva	
	115	[PCR] ad	15
eDiary Compliance	115	alta	15
call/support	Invoiced and paid	sensibilità,	
		ormone	
Unscheduled Visits	based on procedures	follicolo	
	and non-procedures verified by the eCRF	stimolante	
	•	[FSH], test	
REIMBU	JRSEMENT	di	
	Subject travel	gravidanza	
	expenses, exclusively	su siero, se	
	for the purposes of	necessario,	
	participation in the	sierologia	
Study Subject	Study, will be	HIV/epatite,	
Travel	reimbursed upon	tutti se del	
Reimbursement	receipt of supporting	caso) e/o il	
(Parking, Tolls,	invoices at a rate of	laboratorio	
Mileage, Public	up to 87€, per visit,	locale (test	
Transportation/Ride	per patient. Invoices	di	
Sharing)	must contain Subject	gravidanza	
Sharing)	number, amount paid,		
	visit number and visit		
	date for which patient		
	travel is being	necessuro)	VISITE AGGIUNTIVE
	requested.	Talafonata	VISITE ACCIONITYE
		sullo stato di	115
		gravidanza	
	visit number and visit date for which patient travel is being	su siero di conferma, se necessario) Telefonata mensile	VISITE AGGIUNTIVE



Study Subject Meal reimbursement	Subject meal reimbursement, exclusively for the purposes of participation in the Study, will be reimbursed upon receipt of supporting invoices at a rate of up to 26€, per visit,	appropriato in base ai requisiti locali) Telefonata/s upporto per la conformità al diario elettronico	115
	per patient. Invoices must contain Subject number, amount paid, visit number and visit	Visite non programmat e	Fatturate e pagate in base alle procedure e non procedure verificate tramite l'eCRF RIMBORSO
			KIMBOKSO
	date for which subject meals are being requested.	Rimborso delle spese di viaggio	Le spese di viaggio del Soggetto,
		del Soggetto dello Studio (parcheggio, pedaggi, chilometrag gio, trasporto pubblico/con divisione di corse)	esclusivamente ai fini della partecipazione allo Studio, saranno rimborsate al ricevimento delle relative fatture a una tariffa massima di 87 EUR, per visita, per paziente. Le fatture devono riportare il numero del Soggetto, l'importo pagato, il numero e la data della visita per la quale si sono rese necessarie le spese di viaggio.
		Rimborso pasti del Soggetto dello Studio	Il rimborso dei pasti del Soggetto, esclusivamente ai fini della partecipazione allo Studio, sarà rimborsato al ricevimento delle relative fatture a una tariffa massima di 26 EUR, per visita, per paziente. Le fatture devono riportare il numero del Soggetto, l'importo pagato e il numero e la data della visita per la quale si sono rese necessarie le spese dei pasti.
The followin	g conditional procedure	2. I costi de	elle seguenti procedure condizionali saranno

costs will be reimbursed on a pass-through basis at the amounts indicated in the table below (which includes overhead) upon completion and record thereof in the electronic data capture system (EDC) for the Study.

The following conditional procedure 2. I costi delle seguenti procedure condizionali saranno rimborsati su base aggiuntiva per gli importi indicati nella tabella sottostante (incluse le spese generali) al completamento e alla registrazione delle stesse nel sistema EDC per lo Studio.

Invoiceable Procedures				
Procedure	Total Amount including 16% overhead (USD)			
Patient Assent	21			

Procedure fatturabili	
Procedura	Importo totale incluso il 16% di spese generali (EUR)
Assenso del paziente	21



CENTRAL LABORAT (Includes Phlebotomy & Pre	eparation of	LABORATORIO CENTRALE (include flebotomia e preparazione del/i	campione/i
Specimen(s) for Central Lab	Shipment)	per la spedizione al laboratorio cer	ntrale)
Blood draw: Includes Phlebotomy, Routine Venipuncture for collection of specimen(s) and Preparation of Specimens for Central Lab (Chemistry, Hematology, hsCRP, FSH, Serum Pregnancy Test if needed, HIV/hepatitis serology, all as applicable)	15	Prelievo di sangue: include flebotomia, venipuntura di routine per la raccolta di uno o più campioni e la preparazione di campioni per il laboratorio centrale (chimica, ematologia, hsCRP, FSH, test di gravidanza su siero, se necessario, sierologia HIV/epatite, tutti se del caso) e/o il laboratorio locale (test di gravidanza su siero di conferma, se necessario)	15
and/or Local Lab (Confirmatory Serum Pregnancy Test if needed)		Manipolazione in laboratorio e/o spedizione del/i campione/i al laboratorio centrale	19
Lab Handling and/or		VISITE AGGIUNTIVE	l
Shipping of Specimen(s) to the Central Lab	19	Recapito telefonico perso al follow-up	115
ADDITIONAL VISI	TS		
Lost to follow up phone contact	115		



ANNEX B - GLOSSARY RELATING TO THE PROTECTION OF PERSONAL DATA (terminology referring to the GDPR - UE Reg. n. 2016/679 - ad to the Italian implementing rules)

- Personal Data any information relating to an identified, or identifiable, natural person (the "Data Subject"). An identifiable natural person is a person who can be identified directly or indirectly using an identifier such as: a name, an identification number, location data, an online identifier or one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of the individual:
- Processing any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;
- Pseudonymisation the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable individual;
- Data Subject the natural person to whom the personal data refer (art. 4 n.1 GDPR);
- Data Controller the natural or legal person,

ALLEGATO B – GLOSSARIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (terminologia riferita al GDPR – Reg. UE n. 2016/679 – ed alle norme attuative italiane)

- Dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **Trattamento** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione. la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, ľuso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, cancellazione o la distruzione:
- Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali tale che i dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- Interessato la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (art. 4 n.1 GDPR);



which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or member State law (art. 4 n. 7 GDPR);

- Data Processor a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the data controller;
- Other Subjects processing personal data persons authorized to process personal data under the direct authority of the Data Controller or the Data Processor (art. 28, n. 3, letter b, 29 and 32, n. 4 GDPR), including therefore the natural persons to whom the Data Controller or the Data Processor has assigned specific tasks and functions related to the processing, who operate under the Data Controller's authority and within the organizational structure, pursuant to art. 2 quaterdecies " of Legislative Decree 196/2003 as amended by Legislative Decree 101/2018;
- Consent of the Data Subject any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her;
- Personal Data Breach any breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed;
- Medical Data personal data pertaining to the

- Titolare del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (art.4 n. 7 GDPR);
- Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4 n.8 GDPR);
- Altri soggetti che trattano dati personali le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile (artt. 28, n. 3, lettera b, 29 e 32, n. 4 GDPR), ivi incluse quindi le persone fisiche alle quali il Titolare o il Responsabile abbiano attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, che operano sotto l'autorità del Titolare e nell'ambito dell'assetto organizzativo, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018;
- Consenso dell'interessato qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- Violazione dei dati personali la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;



- physical or mental health of an individual including the provision of medical services, which may reveal information about his or her state of health;
- Genetic data personal data relating to the hereditary genetic or acquired characteristics of an individual which provides unequivocal information about the physiology or health of that individual and which results, in particular, from the testing of a biological sample from the individual in question;
- Biological sample any sample of biological material from which the characteristic genetic data of an individual can be extracted;
- Sponsor/Promoter the person, company, institution or body that is responsible for starting, managing and/or funding a clinical trial;
- CRO the contractual research organisation to which the sponsor may entrust all or part of its competencies relating to clinical trials;
- Monitor the party responsible for monitoring the Trial, appointed by the Sponsor/CRO;
- Auditor the party responsible for auditing the conduct of the Trial as an integral part of quality assurance, appointed by the Sponsor/CRO.

- Dati relativi alla salute i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- Dati genetici i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- Campione biologico ogni campione di materiale biologico da cui possano essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo;
- Sponsor/Promotore la persona, società, istituzione oppure organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica;
- CRO organizzazione di ricerca a Contratto alla quale Il Promotore può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica;
- Monitor il responsabile del monitoraggio della Sperimentazione individuato dal Promotore/CRO;
- Auditor il responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione della Sperimentazione, come parte integrante della assicurazione di qualità, individuato dal Promotore/CRO.





Allegato 2 Allegato a - Scheda riepilogativa

DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE alla documentazione da presentare al CE

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROPOSTA STUDIO CLINICO

TITOLO della ricerca	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	cle-Controlled, Efficacy and ticipants With Hidradenitis
Codice/Acronimo	TRuE-HS1		
n. EudraCT/NCT/RSO	2024-517632-22-00		
Responsabile (PI):	Dr.ssa Viviana Lora	tel.	
Unità (UO)/Servizio	UOC Dermatologia Clinica	Responsabile dell'Unità/Servizio	Dr.ssa Norma Cameli
PROMOTORE/Sponsor	Incyte Corporation 1801 A	ugustine Cut-Off Wi	lmington, DE 19803 USA
CRO	IQVIA		

TIPO di ricerca:				
X profit	□ no-profit se pe	rtinente: □Supp 	orter.:	□ Bando RF
□ Monocentrica	•	108 n. cer		
Durata prevista (arr	ruolamento): NA		urata prev	vista (TOT): 2 ANNI
TIPO Studio	× interventistico □osservazionale □ pilota	•	□ prosp	□ /V □ pettico □ retrospettivo/prospettico
DISEGNO Studio	☐ coorte * random 1:1/	☐ caso-control☐ cieco singolo/doppid	☐ single	ersale □ appropriatezza e arm □ ALTRO
FINALITA':				
☐ TRATTAMENTO	□ Neoad/adiuv □ Trattamento RT × Trattamento den	□ Trattamento d		□ Trattam./procedure Anestesiol. □ Terapia di supporto □ ALTRO:
☐ fattori/aspetti biolog	ici	Ū		
☐ esame/test/proced. ☐ raccolta/elab.dati	(a fini □ diagnostio □ qualità di vita		□ screening	g) □ Altro:
Studio su/oggetto:	☐ tratt.Chirurgico☐ strategia terape	utica complessa	_	☐ procedura ☐ fattori/aspetti bio-molecolari ☐ Modelli organizzativi complessi
NOTE:				
PATOLOGIA: Hidr				

Scheda Riepilogativa v.00 – 1/3



M/B/ F/C	011 D1010 G111 101011 011	imic i anche d	<u>di altre</u> i	unità/Servizi coinvolti (s	se pertinente):	
	Nome e cognome	UO/Servizio	M/B/ F/C	Nome e cognome	UO/Servizi	o NOTE
М	Norma Cameli	UOC Dermatologia Clinica		Flavia Pigliacelli	UOC Dermatolog Clinica	
	so in cui sia prevista un	a partecipazior		<i>ecifica</i> " del personale d	ell'Unità/Serviz	io:
M/B/ F/C	RESPONSABILE	UO/Servizio	M/B/ F/C	RESPONSABILE	UO/Servizio	NOTE
					7.	
ote						
		TO	.,	W. 10		
Hiritaen	onale del COMPAR		899999999			
T/F	Nome e cognome	UO/Servizio	1/T/F	Nome e cognome	UO/Servizio	NOTE
	-10-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0					
el ca	iso in cui sia prevista una	a partecipazior	ne "aspe	ecifica" del personale d	el comparto:	
/T/F	COORDINATORE	UO/Servizi	o	COORDINATORE	UO/Servizio	NOTE
ı	Catia Bardi	UOC Dermatolog	.			
ı	Catta Batti	Clinica	la			
				William Control of the Control of th		
lote						
o rm	nacisti					
allii	Visit Exception and Automotive Control					
	Nome e cognome			Nome e cognom	e	NOTE
latilo	de Simona Pasquantonio) 	Carme	en Caruso	****	
	•					
مم ام	so in cui sia prevista una	a partecipazior	e "aspe	ecifica" del personale d	ella farmacia:	
or Ca	Responsabile			1	VOTE	
ст са						
ei ca						
lote	atistico/Study coord					
lote iost	atistico/Study coord	inator/Data M	/lange	r:	om g	NOTE
lote iost DM/ S	Nome e cogn	inator/Data M	/lange		ome	NOTE
lote iost DM/ S	History and the Australia Color	inator/Data M	/lange	r:	ome	NOTE
lote iost DM/ S	Nome e cogn	inator/Data M	/lange	r:	ome	NOTE
lote iost DM/ S SC	Nome e cogno Chiara Polidoro	inator/Data M	Mange DM/ S	r: Nome e cogn		NOTE
lote iost DM/ S SC	Nome e cogn	inator/Data M	Mange DM/ S	r: Nome e cogn		NOTE
iost DM/ S CC	Nome e cogne Chiara Polidoro co; B= Biologo; F= Fisico; C= Chimi	inator/Data Norme	Mange DM/ S	r: Nome e cogn '= Fisioterapista; DM= Data Mana	ager; S= Statistico	
lote iost DM/ S SC lote -Medic	Nome e cogno Chiara Polidoro	inator/Data Nome co = Infermiere; T=	Mange DM/ S Tecnico; F	r: Nome e cogn '= Fisioterapista; DM= Data Mana	ager; S= Statistico	ampioni biologici a s.

Scheda Riepilogativa v.00 – 2/3



□ unitari	400 NSO previsto:	INTERNI 2	Note:		
□ unitari	•				
□ unitari	•				
	rio/paziente/caso	€		× Vedi c	ontratto
	enso/finanziamento	€			
	AZIONI/COSTI aggiui lio NON prevede esami,	ntivi: procedure, trattamenti, mate	riali, ecc. aggiun	tivi rispetto la pra	atica clinica
	o prevede esami, proce	dure, trattamenti, materiali, e	cc. aggiuntivi ris		
o finan o finan o finan Note	nziati/forniti da parte del nziati/supportati nell'aml nziati/supportati e/o forn nziati/supportati INTERN	lo Sponsor/promotore ESTER bito di bandi di ricerca iti da parte di supporter /prom NAMENTE (□ <i>VEDI ALLEGAT</i>	RNO noter esterno (ロ TO)	VEDI ALLEGATO	
× finan o finan o finan o finan Note	nziati/forniti da parte del nziati/supportati nell'aml nziati/supportati e/o forn nziati/supportati INTERN	lo Sponsor/promotore ESTER bito di bandi di ricerca iti da parte di supporter/prom NAMENTE (□ VEDI ALLEGAT	RNO noter esterno (ロ TO)	VEDI ALLEGATO	
× finan o finan o finan o finan Note	nziati/forniti da parte del nziati/supportati nell'ami nziati/supportati e/o forn nziati/supportati INTERN ONE DEL FARMA	lo Sponsor/promotore ESTER bito di bandi di ricerca iti da parte di supporter/prom NAMENTE (□ VEDI ALLEGAT	RNO noter esterno (□ TO) O (se pertinente).	VEDI ALLEGATO	(Farmacia,UO,)
× finan o finan o finan Note SESTIO SELEZI × rice res	nziati/forniti da parte del nziati/supportati nell'aml nziati/supportati e/o forn nziati/supportati INTERN ONE DEL FARMA ionare i punti di inter cezione, conservazione, stituzione	lo Sponsor/promotore ESTER bito di bandi di ricerca iti da parte di supporter/prom NAMENTE (□ VEDI ALLEGAT CO/prodotto in studio resse: consegna allo sperimentatore	noter esterno (□ TO) (se pertinente). e, smaltimento,	VEDI ALLEGATO Servizio/Unità × Farmacia	(Farmacia,UO,)
 * finan o finan o finan Note Selezion x rice res x con 	nziati/forniti da parte del nziati/supportati nell'aml nziati/supportati e/o forn nziati/supportati INTERN ONE DEL FARMA ionare i punti di inter cezione, conservazione, stituzione ontabilità secondo CRF,	lo Sponsor/promotore ESTER bito di bandi di ricerca iti da parte di supporter/prom NAMENTE (□ VEDI ALLEGAT	noter esterno (□ TO) (se pertinente). e, smaltimento, e all'ispezione	VEDI ALLEGATO	(Farmacia,UO,)

Firma del Responsabile della UO/servizio

Firma del PI